SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 aprile 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità nazionale anticorruzione

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Presidenza del Consiglio dei ministri

Regione Piemonte

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16

Autorità di regolazione dei trasporti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 20 febbraio 2023, n. **40**.

Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4 che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte Quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Visto l'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché allo smaltimento dei rifiuti» che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, siano definite le modalità di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185 che attua la disposizione di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo n. 151 del 2005 e, in particolare, l'allegato 1 che individua i raggruppamenti nei quali, presso i centri di raccolta, confluiscono i RAEE;

Vista la direttiva (UE) 2012/19 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» e in particolare l'allegato II che elenca in modo indicativo le AEE;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera *qq)*, del decreto legislativo n. 49 del 2014, che ha disposto che i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici provenienti da nuclei domestici siano conferiti ai centri di raccolta nel raggruppamento n. 4 dell'allegato 1 del regolamento n. 185 del 2007;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 49 del 2014, che prevede che, dal 15 agosto 2018, le disposizioni ivi contenute si applichino a tutte le AEE come classificate nelle categorie del suo Allegato III e elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del medesimo decreto, e che, pertanto, a partire da tale data, l'allegato II del citato decreto, sia sostituito dall'allegato IV dello stesso;

Ritenuta, pertanto, la necessità di ridefinire i raggruppamenti indicati nell'Allegato 1 del regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, alla luce dell'allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 che individua in modo non esaustivo le AEE rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota prot. n. 6665 del 29 marzo 2022;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 3119 del 28 marzo 2022;

Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta dell'11 maggio 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi della legge n. 400 del 1988;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 febbraio 2023

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
URSO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, registrazione n. 1164

ALLEGATO

"Allegato 1 (articolo 9, comma 3)

Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *mm)*, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono conferiti nei centri di raccolta ed ivi raggruppati come di seguito indicato. Indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Raggruppamento 1 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi Le apparecchiature indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate: - 1.1 Frigoriferi; - 1.2 congelatori; - 1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi; - 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore; - 1.5 radiatori a olio; - 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua; - 4.2 asciugatrici.
Raggruppamento 2 – Altri grandi bianchi Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate: - 4.1 Lavatrici; - 4.3 lavastoviglie; - 4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche; - 4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Raggruppamento 3 - TV e Monitor Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm^2 indicati al paragrafo 2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati: - 2.1 Schermi; - 2.2 televisori; - 2.3 cornici digitali LCD; - 2.4 monitor; - 2.5 laptop, notebook;
Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro Le apparecchiature di grandi dimensioni elencante al paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le apparecchiature di piccole dimensioni elencante al paragrafo 5 e le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al paragrafo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate: - 4.5 lampadari; - 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese); - 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria; - 4.7 mainframe; - 4.6 grandi stampanti; - 4.9 grandi copiatrici; - 4.10 grandi macchine a gettoni; - 4.11 grandi dispositivi medici;

- 4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo;
- 4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro;
- 5.1 aspirapolvere;
- 5.2 scope meccaniche;
- 5.3 macchine per cucire;
- 5.4 lampadari;
- 5.5 forni a microonde;
- 5.6 ventilatori elettrici;
- 5.7 ferri da stiro;
- 5.8 tostapane;
- 5.9 coltelli elettrici;
- 5.10 bollitori elettrici;
- 5.11 sveglie e orologi;
- 5.12 rasoi elettrici;
- 5.13 bilance;
- 5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo;
- 5.15 calcolatrici;
- 5.16 apparecchi radio;
- 5.17 videocamere, videoregistratori;
- 5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini
- 5.19 giocattoli elettrici ed elettronici;
- 5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.;
- 5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo;
- 5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti;
- 5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati;
- 6.1 telefoni cellulari;
- 6.2 navigatori satellitari (GPS);
- 6.3 calcolatrici tascabili;
- 6.4 router;
- 6.5 PC;
- 6.6 stampanti;
- 6.7 telefoni;
- altre apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, anche informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Raggruppamento 4 – Sezione A “pannelli fotovoltaici”
I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:

- 4.14 pannelli fotovoltaici

Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose
Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

- 3.1 Tubi fluorescenti;
- 3.2 lampade fluorescenti compatte;
- 3.3 lampade fluorescenti;
- 3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione;
- 3.5 LED.

”

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55:

«Art. 2 *(Ministero della transizione ecologica)*. — 1. Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica".

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 2022, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:

«Art. 4 *(Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)*. — 1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 35:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2:

2.1. all'alinea le parole: "Al Ministero della transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e dopo le parole: "sviluppo sostenibile" sono inserite le seguenti: "e alla sicurezza energetica";

2.2. alle lettere *a)* e *f)* le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

2.3. alla lettera *b)*, dopo le parole: "provvedimenti ad essi inerenti;" sono inserite le seguenti: "individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili;";

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Attribuzioni)";

b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

3. Le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica".

3-*bis*. In relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato fino a un massimo di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-*ter*. Agli oneri di cui al comma 3-*bis*, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.».

— La Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88 – S.O. n. 96, reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati».

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2005, n. 175, S.O.:

«Art. 13 *(Obblighi di informazione)*. — (*Omissis*)

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all'art. 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonché di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni omogenee e uniformi condizioni operative.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'allegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185 (Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 2007, n. 257:

«Allegato 1

(art. 9, comma 3 e art. 10 comma 2, lettere a e h)

Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, fatto salvo il disposto di cui all'art. 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

Raggruppamento 1 - Freddo e clima: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17.

Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 5 luglio 2005, n. 151: da 1.5 a 1.16 e 1.18.

Raggruppamento 3 - TV e Monitor.

Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al presente allegato.

Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: da 5.2 a 5.5.».

— La direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE), è pubblicata nella G.U.C.E. del 24 luglio 2012, n. L 197.
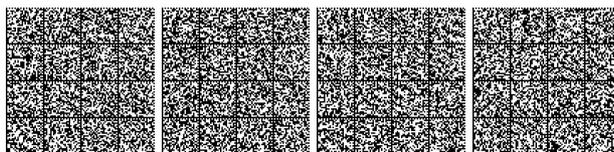
— Si riporta il testo dell'allegato II, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 2014, n. 73, S.O.:

«Allegato II (Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'Allegato I)

1. Grandi elettrodomestici

1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione

1.2 Frigoriferi

1.3 Congelatori

1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti

1.5 Lavatrici

1.6 Asciugatrici

1.7 Lavastoviglie

1.8 Apparecchi di cottura

1.9 Stufe elettriche

1.10 Piastre riscaldanti elettriche

1.11 Forni a microonde

1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti

1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento

1.14 Radiatori elettrici

1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi

1.16 Ventilatori elettrici

1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico

1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento

2. Piccoli elettrodomestici

2.1 Aspirapolvere

2.2 Scope meccaniche

2.3 Altre apparecchiature per la pulizia

2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili

2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti

2.6 Tostapane

2.7 Friggitrici

2.8 Frullatori, macina caffè elettrici e apparecchiature utilizzate per aprire o sigillare contenitori o pacchetti

2.9 Coltelli elettrici

2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo

2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo

2.12 Bilance

3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

3.1. Trattamento dati centralizzato:

3.1.1. Mainframe

3.1.2 Minicomputer

3.1.3. Stampanti

3.2. Informatica individuale:

3.2.1. Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

3.2.2. Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

3.2.3. Notebook

3.2.4 Agende elettroniche

3.2.5. Stampanti

3.2.6 Copiatrici

3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche

3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo ed altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici

3.2.9 Terminali e sistemi utenti

3.2.10 Fax

3.2.11 Telex

3.2.12 Telefoni

3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento

3.2.14 Telefoni senza filo

3.2.15 telefoni cellulari

3.2.16 Segreterie telefoniche

e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione

4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici

4.1 Apparecchi radio

4.2 Apparecchi televisivi

4.3 Videocamere

4.4 Videoregistratori

4.5 Registratori hi-fi

4.6 Amplificatori audio

4.7 Strumenti musicali

4.8 altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione

4.9 Pannelli fotovoltaici

5. Apparecchiature di illuminazione

5.1 Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni

5.2 Tubi fluorescenti

5.3 Lampade fluorescenti compatte

5.4 Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico

5.5 Lampade a vapori di sodio a bassa pressione

5.6 Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)

6.1 Trapani

6.2 Seghe

6.3 Macchine per cucire

6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali

6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo

6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo

6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo

6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport

7.1 Treni elettrici o automobiline da corsa giocattolo.

7.2 Console di videogiochi portatili

7.3 Videogiochi

7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici

7.6 Macchine a gettoni

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)

8.1 Apparecchi di radioterapia

8.2 Apparecchi di cardiologia

8.3 Apparecchi di dialisi

8.4 Ventilatori polmonari

8.5 Apparecchi di medicina nucleare
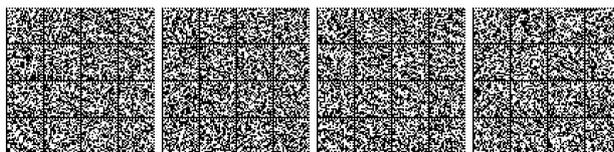
8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro

8.7 Analizzatori

8.8 Congelatori

8.9 Test di fecondazione

8.10 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo

9.1 Rivelatori di fumo

9.2 Regolatori di calore

9.3 Termostati

9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio

9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio nei pannelli di controllo)

10. Distributori automatici

10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi o di:

a) bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;

b) di prodotti solidi

10.2 Distributori automatici di denaro contante

10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera *qq)*, e dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014:

«Art. 4 *(Definizioni)*. — (*Omissis*)

qq) "rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici": sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.

(*Omissis*).».

«Art. 2 *(Ambito di applicazione)*. — (*Omissis*)

b) a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie dell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV dal 15 agosto 2018.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'allegato III e IV, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014:

«Allegato III (Categorie di AEE rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell'articolo 2, comma 1 , lettera *b)*.

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura

2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm 2

3. Lampade

4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 *cm)*, compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.

5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 *cm)*, compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.

6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 *cm)*.».

«Allegato IV (Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'Allegato III)

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura

1.1 Frigoriferi

1.2 congelatori

1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi,

1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, 1.5 radiatori a olio

1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.

2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2

2.1 Schermi

2.2 televisori

2.3 cornici digitali LCD

2.4 monitor,

2.5 laptop, notebook.

3. Lampade

3.1 Tubi fluorescenti

3.2 lampade fluorescenti compatte

3.3 lampade fluorescenti

3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione

3.5 LED.

4. Apparecchiature di grandi dimensioni

4.1 Lavatrici

4.2 asciugatrici

4.3 lavastoviglie

4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche

4.5 lampadari

4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese)

4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria,

4.7 mainframe

4.6 grandi stampanti

4.9 grandi copiatrici

4.10 grandi macchine a gettoni

4.11 grandi dispositivi medici

4..12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo

4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro

4.14 pannelli fotovoltaici.

5. Apparecchiature di piccole dimensioni

5.1 Aspirapolvere

5.2 scope meccaniche

5.3 macchine per cucire

5.4 lampadari

5.5 forni a microonde

5.6 ventilatori elettrici

5.7 ferri da stiro

5.8 tostapane

5.9 coltelli elettrici

5.10 bollitori elettrici

5.11 sveglie e orologi

5.12 rasoi elettrici

5.13 bilance

5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo

5.15 calcolatrici

5.16 apparecchi radio

5.17 videocamere, videoregistratori

5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini

5.19 giocattoli elettrici ed elettronici

5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.,

5.21. rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo,

5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti

5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.

6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

6.1 Telefoni cellulari

6.2 navigatori satellitari (GPS),

6.3 calcolatrici tascabili

6.4 router

6.5 PC

6.6 stampanti

6.7 telefoni.».

Note all'art. 1:

— L'Allegato 1 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, è riportato nelle note alle premesse.

23G00049

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 2023.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Bolognetta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 19 novembre 2021, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 2021, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Bolognetta (Palermo) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Rosa Inzerilli, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Giuseppina Addelfio e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Antonietta Maria Manzo;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità, e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2023 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Bolognetta (Palermo), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2023, foglio n. 758

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bolognetta (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2021, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 2021, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur operando in un contesto gestionale connotato da forti criticità nei diversi settori dell'amministrazione ed in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la, presenza della criminalità organizzata, come anche attestato da un procedimento giudiziario, recentemente concluso, all'esito del quale sono stati condannati due imprenditori legati alla locale organizzazione criminale.

Il prefetto di Palermo, nella relazione del 20 febbraio 2023, ha evidenziato come l'avviata azione di riorganizza zione e ripristino della legalità, pur alla luce dei positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non possa ritenersi conclusa, proponendo pertanto la proroga della gestione commissariale.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga sono state unanimemente condivise nella riunione, tenutasi in data 16 febbraio 2023, del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per l'occasione con la partecipazione del Procuratore della

Repubblica - direzione distrettuale antimafia presso il tribunale di Palermo e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, a conclusione della quale è emersa la necessità di prorogare la gestione commissariale per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

Le iniziative promosse dall'organo di gestione straordinaria sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nell'attività del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

La commissione straordinaria ha, in primo luogo, affrontato l'organizzazione complessiva della struttura burocratica, rilevando forti criticità dovute, in particolare, all'assenza di figure direttive stabilmente incardinate in organico. Per sopperire a tali mancanze, l'organo straordinario ha proceduto all'assunzione di un'unità di personale a tempo determinato con contratto a valere sui fondi dell'Agenzia per la coesione territoriale ed inoltre, avvalendosi anche del supporto di personale assegnato in posizione di sovraordinazione ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha disposto un nuovo assetto degli uffici comunali, provvedendo alla riorganizzazione dei servizi e alla ridistribuzione del personale.

Altro settore sul quale si è concentrata l'attività della commissione straordinaria è quello economico-finanziario, nel quale già in sede ispettiva erano state rilevate criticità conseguenti al grave stato di disordine amministrativo-contabile aggravato dalla mancata approvazione negli anni passati dei rendiconti di gestione.

La terna commissariale ha, pertanto, avviato le iniziative finalizzate al risanamento economico dell'ente locale, attività necessaria e urgente attesa la condizione di dissesto finanziario deliberato dal Comune di Bolognetta nell'anno 2018.

Tale settore si è rivelato particolarmente vulnerabile sia per le dimissioni rassegnate dal responsabile del settore sia in relazione ai provvedimenti di sospensione dal servizio per trenta giorni adottati nei confronti delle due addette all'ufficio di ragioneria, disposti in attuazione delle procedure di cui all'art. 143, comma 5 del citato decreto legislativo n. 267/2000. A seguito dei successivi procedimenti disciplinari, adottati dal Comune nei confronti delle citate dipendenti, per una di esse è stata disposta la sospensione di tre mesi dal servizio, per l'altra il licenziamento per giusta causa.

In relazione alle rilevate criticità la commissione straordinaria ha innanzitutto operato per recuperare il ritardo accumulato nella definizione di alcuni documenti contabili. Con tale obiettivo è stata effettuata un'attenta verifica dei residui attivi e passivi che consentirà all'ente locale di poter chiudere a breve i rendiconti di gestione ancora in fase di verifica, sopperendo ai ritardi della passata amministrazione. L'organo di gestione straordinaria ha inoltre programmato per i prossimi mesi l'approvazione del rendiconto 2022 e la predisposizione del nuovo bilancio di previsione.

Nella medesima prospettiva, al fine di migliorare la deficitaria condizione finanziaria dell'ente, derivante anche da una scarsa capacità di riscossione, l'organo straordinario ha posto in essere iniziative volte ad accelerare il processo di risanamento, e a contrastare la consistente area di evasione dei tributi comunali.

È stato approvato un apposito regolamento comunale, disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali, ed è stato predisposto un progetto - attualmente *in itinere* e reso possibile grazie all'utilizzo dei fondi del piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) - per la totale riconversione informatica dell'ufficio tributi con l'affiancamento di una società esterna.

Con ulteriori linee di finanziamento, già ottenute con fondi PNRR riferibili alla PA digitale, è stata inoltre prevista la completa digitalizzazione dell'ente.

L'attenzione prestata dall'organo straordinario a tutte le attività finalizzate al risanamento finanziario e alla riduzione dell'area di evasione dei tributi locali necessita ancora di costante monitoraggio e stimolo affinché gli obiettivi prefissati siano raggiunti e si consolidino nel tempo anche a beneficio delle future amministrazioni comunali.

Significative iniziative sono state avviate dalla terna commissariale per la tutela del territorio e dell'ambiente. Prioritariamente sono state poste in essere le attività necessarie per l'affidamento del servizio rifiuti, attività finora caratterizzata da una gestione c.d. *in house* in condivisione con un consorzio in stato di liquidazione; a tal fine è stata effettuata una gara ponte con la quale il predetto servizio pubblico essenziale è stato assegnato ad una ditta esterna, assicurandone così la continuità in attesa che la società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti nell'area metropolitana di Palermo (SSR Palermo Ovest) provveda a definire le procedure di conferimento per l'intero ambito territoriale di competenza.

Ulteriore iniziativa volta a fronteggiare problematiche ambientali è quella che ha, interessato un depuratore comunale i cui lavori di adeguamento finora rimasti in sospeso per mancanza di alcuni atti autorizzativi sono stati nuovamente avviati dalla commissione straordinaria; è stato inoltre impresso un forte impulso alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, finanziati dal Ministero dell'interno, volti alla messa in sicurezza degli argini del fiume Milicia.

Particolare importanza assumono le iniziative avviate in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati al Comune di Bolognetta. In particolare, la commissione ha adottato un apposito regolamento per la gestione di tali beni, provvedendo a pubblicare sul sito istituzionale dell'ente l'elenco di quelli già assegnati, specificandone destinazione e futura funzionalità.

In tale ambito sono stati finanziati interventi su tre terreni confiscati e sono stati avviati i lavori per adibire il primo piano di un edificio, il cui piano terra è stato già destinato a sede degli uffici comunali, a centro di formazione per l'inclusione socio-lavorativa di giovani a rischio di devianza.

Interventi sono stati disposti anche per quanto attiene alla gestione dei servizi cimiteriali, altra area ove sono state rilevate criticità in sede di accesso; a tal proposito si è reso necessario adottare un nuovo regolamento cimiteriale, rideterminare i costi per la concessione dei loculi e avviare opere di miglioramento e di costruzione di loculi, usufruendo dei fondi statali assegnati agli enti in gestione commissariale.

Alle attività sopra segnalate si aggiungono i lavori di ristrutturazione e ampliamento della piazza cittadina, la messa a norma e l'efficientamento energetico del palazzo municipale, il rifacimento della palestra comunale e del manto stradale di numerose vie del comune.

La commissione ha, inoltre, presentato un progetto di videosorveglianza già asseverato in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui si attende l'esito della richiesta di finanziamento ed ha avviato una ricognizione dei beni occupati abusivamente per le conseguenti operazioni di sgombero.

È opportuno che gli interventi sopra descritti siano portati a termine dalla stessa commissione straordinaria, in considerazione anche del fatto che le avviate iniziative di natura programmatoria e i lavori pubblici pianificati o in fase di esecuzione siano tenuti indenni dalle possibili, indebite interferenze delle organizzazioni mafiose.

Per i motivi sopra delineati risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti e forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Bolognetta (Palermo), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 7 marzo 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A02299
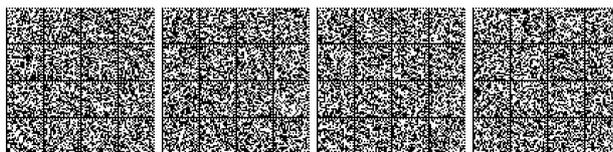
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,00%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, trentunesima e trentaduesima *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 aprile 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.964 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 12 ottobre 2005, 10 gennaio, 10 febbraio, 8 maggio e 10 luglio 2006, 8 gennaio, 10 aprile e 11 giugno 2007, 10 novembre 2008, 9 giugno e 13 ottobre 2010, 11 marzo e 12 maggio 2014, 11 luglio 2017, 10 ottobre 2018, nonché 18 novembre 2022 relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), con i quali è stata disposta l'emissione delle prime trenta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,00% con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una trentunesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una trentunesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,00%, avente godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.
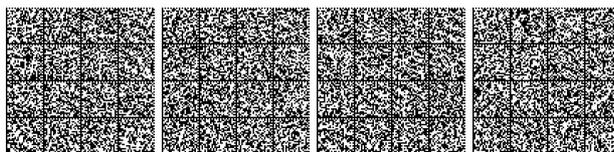
I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Le prime trentacinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 aprile 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,250% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della trentaduesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 aprile 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 aprile 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantacinque giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 aprile 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2037 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2023

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

23A02334

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 12 aprile 2023.

Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
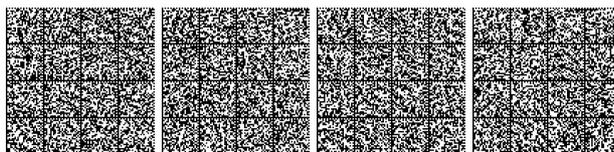
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2023, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, con decorrenza dall'11 aprile 2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580;

Visti, in particolare, l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;

Visto l'atto della Commissione europea 2019/C 360/05, recante «Elenco dei *trust* e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione», predisposto ai sensi dell'art. 31, paragrafo 10, della citata direttiva (UE) 2015/849, nel quale il Governo italiano ha indicato, tra gli istituti assimilabili ai *trust*, l'istituto del mandato fiduciario;

Visto il decreto 11 marzo 2022, n. 55, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante «Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al *trust*»;

Visti, in particolare, l'art. 3 del decreto 11 marzo 2022, n. 55, ove si prevede che la comunicazione della titolarità effettiva sia inviata all'ufficio del registro delle imprese utilizzando il modello di comunicazione unica e con le specifiche tecniche adottate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli richiamati in premessa, nonché l'art. 4 che definisce i contenuti della comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Visto il decreto 16 gennaio 1995 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro delle imprese e del made in Italy), recante «Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza, quale tipologia esclusiva di conferimento di incarico da fiduciante a società fiduciaria», che individua nell'istituto del mandato fiduciario l'esclusivo istituto di conferimento di incarico da fiduciante a società fiduciaria;

Vista la nota della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, prot. n. 231035 del 20 luglio 2022, con la quale sono state chieste le integrazioni alle specifiche tecniche per la redazione della modulistica elettronica ai fini della implementazione della sezione relativa agli istituti affini al *trust*, in particolare per quanto riguarda le società fiduciarie;

Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022 sulle cause riunite C-37/20 e C-601/20, che ha dichiarato invalido l'art. 1, punto 15, lettera *c)*, della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, nella parte in cui ha modificato l'art. 30, paragrafo 5, primo comma, lettera *c)*, della direttiva (UE) 2015/849, nel senso di prevedere, nella versione così modificata, che gli Stati membri provvedano affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico;

Atteso che per costante giurisprudenza della Corte costituzionale dalla richiamata pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea deriva la necessaria disapplicazione, in ossequio ai principi di cui all'art. 11 della Costituzione, delle norme di diritto interno con essa contrastanti;

Preso atto, pertanto, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, della conseguente disapplicazione della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55;

Considerato inoltre che, alla luce di quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e nelle more dell'intervento legislativo necessario a dare compiuta attuazione alla pronuncia, appare necessario limitare l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, analogamente a quanto previsto per l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva dei *trust* e degli istituti giuridici affini dall'art. 21, comma 4, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a quanto previsto per le imprese e le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera *f)*, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nel testo vigente prima della modifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125;
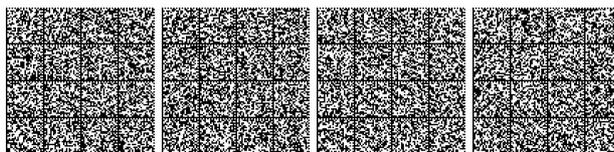
Considerata la necessità di apportare modifiche al tracciato b95_fd70 per l'introduzione del nuovo modulo TE da utilizzare per la comunicazione della titolarità effettiva da parte di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private e di *trust* o istituti giuridici affini;

Considerata altresì la necessità di integrare le specifiche tecniche con la creazione di nuove tabelle («tabella CTE», «tabella RTE») da utilizzare esclusivamente per la valorizzazione di determinati campi all'interno del modulo TE e con l'aggiornamento conseguente della «tabella di decodifica» per includere le nuove decodifiche di tabella;

Considerata la necessità di aggiornare le specifiche per la preparazione del «file-Pratica» (Filespe70) alla versione 7.0, accludendo il nuovo modulo di cui al precedente;

Valutata inoltre l'importanza di introdurre controlli automatici in fase di spedizione della pratica di comunicazione della titolarità effettiva al fine di verificare la correttezza, coerenza e completezza di una pratica conformemente ai vincoli tecnico-strutturali previsti nelle specifiche tecniche;

Considerata infine la necessità di aggiungere alla circolare ministeriale n. 3689/C del 6 maggio 2016 contenente le «Istruzioni per la compilazione della modulistica per gli adempimenti di pubblicità legale verso il registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA)» con «l'appunto 1685/A - istruzioni modulo TE»;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle specifiche tecniche

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto direttoriale 6 luglio 2022, elencate nell'allegato A al presente decreto.

2. Viene approvato l'«appunto 1685/A - istruzioni modulo TE», che aggiorna la circolare n. 3689/C del 6 maggio 2016 e che ne costituisce parte integrante.

3. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza da quanto previsto nel provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto 11 marzo 2022, n. 55, che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. A partire da tale data non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

4. La pubblicazione delle tabelle variate e della modulistica è eseguita sul sito internet di questa Amministrazione, www.mise.gov.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e reso disponibile sul citato sito internet del Ministero.

Roma, 12 aprile 2023

Il direttore generale: ROMEO

ALLEGATO *A*

SPECIFICHE FEDRA 7.00

Le variazioni riguardano:

a) Modifiche tracciato b95_fd70-TE contenente il nuovo modulo TE per la comunicazione o conferma del Titolare Effettivo;
b) Creazione nuove tabelle CTE e RTE;
c) Aggiornamento Tabella Decodifica;
d) Aggiornamento specifiche per la preparazione del "file-Pratica" (Filespe70) alla versione 7.0 per accludere il nuovo modulo TE;
e) Controlli automatici applicati in fase di spedizione della pratica contenente il modulo TE;
f) appunto 1685/A - istruzioni modulo TE" che aggiorna la circolare n. 3689/C del 6 maggio 2016

A) MODIFICHE TRACCIATO B95_FD70-TE CONTENENTE IL NUOVO MODULO TE PER LA COMUNICAZIONE O CONFERMA DEL TITOLARE EFFETTIVO

Modulistica 2023

Modulo TE

COORDINATA X	Y	Z	CONTENUTO	LUNG	TIPO	CONTROLLI
			A / ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE			
Riquadro obbligatorio						
D	65	30	posizione (sigla pv.)	2		obbligatorio; esistenza in tabella PRV
D	65	50	tipo soggetto o istituto	1		obbligatorio; esitenza in tabella CTE valori ammessi: I, P, T, M
D	65	60	codice fiscale	11		obbligatorio
D	65	65	Estremi mandato	80		Obbligatorio se [D 65 50]=M; altrimenti vietato
D	65	70	denominazione 1° riga	65		obbligatorio se ([D 65 50] = T) o ([D 65 50]= P e soggetto non iscritto nel RI/REA); altrimenti vietato
D	65	80	denominazione 2° riga	80		consentito se valorizzato [D 65 70]
D	65	90	denominazione 3° riga	80		consentito se valorizzato [D 65 70]
D	65	100	denominazione 4° riga	80		consentito se valorizzato [D 65 70]
D	65	110	tipo denuncia	1		obbligatorio; esistenza in tabella CTE valori ammessi: N, V, C
D	65	120	tipo dichiarazione	1		obbligatorio; esistenza in tabella CTE valori ammessi: S, U, Z
D	65	130	nome e.mail certificata	40		obbligatorio solo in caso di [D 65 50] = P e solo se [D 65 110] = N o V; altrimenti vietato
D	65	140	dominio e.mail certificata	40		obbligatorio se valorizzato [D 65 130] altrimenti vietato
D	65	150	data evento	8	data	obbligatorio se ([D 65 110]= V) o ([D 65 110]= N e [D 65 50]= P); altrimenti vietato

ATTENZIONE: i seguenti riquadri sono vietati nel caso di comunicazione di conferma dei titolari effettivi [D 65 110] = 'C'

X	Y	Z	CONTENUTO	LUNG	TIPO	CONTROLLI
			1 / PGP - INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE			
Se [D 65 70] valorizzato e [D 65 50]=P (ossia PGP non iscritta), è possibile valorizzare tante occorrenze quante necessarie, ed almeno un'occorrenza deve avere "Tipo sede"=L . Altrimenti il riquadro e' vietato.						
D	1	10	tipo sede	1		obbligatorio; esistenza in tabella CTE valori ammessi: L, A
D	1	20	provincia (codice)	2		obbligatorio; uguale a [D 65 30] se [D 1 10] = L
D	1	30	cap	5	num	obbligatorio se valorizzato [D 1 20]
D	1	40	comune	40		obbligatorio; esistenza in tabella COM
D	1	50	frazione o località'	40		
D	1	60	via, viale, piazza, ...	80		obbligatorio
D	1	70	nr. civico	8		obbligatorio
D	1	80	presso od altre indicazioni	40		
			2 / TRUST - INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE			
Riquadro obbligatorio se [D 65 110]=N e [D 65 50] = T; altrimenti vietato						
D	2	10	data di costituzione	8	data	obbligatorio
D	2	20	estremi costituzione	80		obbligatorio
D	2	30	stato (codice)	3		obbligatorio; esistenza in tabella STA
D	2	40	provincia (codice)	2		obbligatorio se [D 2 30] = I, altrimenti vietato; esistenza in tabella PRV e uguale a [D 65 30]
D	2	50	comune	40		obbligatorio; esistenza in tabella COM se [D 2 30] = I
			3 / TITOLARE EFFETTIVO			
Riquadro obbligatorio se [D 65 110]=N oppure V, altrimenti vietato **E' possibile valorizzare tante occorrenze quante necessarie. Ogni occorrenza di questa sezione è composta dai seguenti campi tra [D 3 10] e [D 3 250]:**						
ANAGRAFICA						
D	3	10	codice fiscale	16		obbligatorio se [D 3 60] = I
D	3	20	sesso	1		obbligatorio vale M o F
D	3	30	cognome	40		obbligatorio
D	3	40	nome	40		obbligatorio
D	3	50	data di nascita	8	data	obbligatorio
D	3	60	cittadinanza (codice)	3		obbligatorio, esistenza in tabella STA
D	3	70	stato di nascita (codice)	3		obbligatorio, esistenza in tabella STA
D	3	80	provincia di nascita (codice)	2		obbligatorio se [D 3 70]=I, altrimenti vietato; esistenza in tabella PRV
D	3	90	comune di nascita	40		obbligatorio; esistenza in tabella COM se [D 3 70] = I
RESIDENZA / DOMICILIO						
E' possibile valorizzare tante occorrenze quante necessarie, ciascuna composta dai seguenti campi tra [D 3 120] e [D 3 220]; **Obbligatoria un'occorrenza con la residenza anagrafica (R) , compilare l'occorrenza per il domicilio solo se diverso dalla residenza**						
D	3	120	tipo indirizzo	1		obbligatorio; esistenza in tabella CTE valori ammessi: R, D
D	3	130	stato (codice)	3		obbligatorio, esistenza in tabella STA
D	3	140	provincia (codice)	2		obbligatorio se [D 3 130]=I, altrimenti vietato; esistenza in tabella PRV
D	3	150	cap	5	num	obbligatorio se [D 3 130]=I, altrimenti vietato
D	3	160	comune	40		obbligatorio; esistenza in tabella COM se [D 3 130]=I
D	3	170	frazione o località	40		
D	3	180	via, viale, piazza, …	80		obbligatorio
D	3	190	nr. Civico	8		obbligatorio
D	3	200	presso od altre indicazioni	40		
D	3	210	nome e.mail certificata	40		consentito solo se [D 3 120] = R
D	3	220	dominio e.mail certificata	40		obbigatorio se valorizzato [D 3 210] altrimenti vietato
REQUISITI						
E' possibile valorizzare tante occorrenze quante necessarie; **Obbligatorio almeno un'occorenza con [D 3 250] diverso da "CTR"; Non è possibile valorizzare più occorrenze con lo stesso valore del campo [D 3 250]**						
D	3	250	codice requisito	3		obbligatorio; esistenza in tabella RTE

FINE MODULO TE
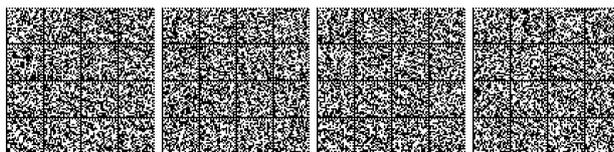
B) VARIAZIONI DI CODICI TABELLE

- Nuova tabella CTE:

TABELLA CTE	
CODICE	**DESCRIZIONE**
A	SEDE AMMINISTRATIVA
C	CONFERMA
D	DOMICILIO
I	IMPRESA
L	SEDE LEGALE
M	MANDATO FIDUCIARIO
N	COMUNICAZIONE
P	PERSONA GIURIDICA PRIVATA
R	RESIDENZA
S	IL DICHIARANTE, IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE/SINDACO DELLA SOCIETA' INDICATA, ATTESTA AI SENSI DEGLI ART. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445 DEL 2000 CHE I DATI E LE INFORMAZIONI CONTENUTI NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DELLA TITOLARITA' EFFETTIVA SONO VERITIERI E CORRISPONDENTI A QUANTO PERSONALMENTE ACCERTATO
T	TRUST
U	IL DICHIARANTE, IN QUALITA' DI FONDATORE OPPURE DI RAPPRESENTANTE E AMMINISTRATORE DELL'ENTE INDICATO, ATTESTA AI SENSI DEGLI ART. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445 DEL 2000, CHE I DATI E LE INFORMAZIONI CONTENUTI NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DELLA TITOLARITA' EFFETTIVA SONO VERITIERI E CORRISPONDENTI A QUANTO PERSONALMENTE ACCERTATO
V	VARIAZIONE
Z	IL DICHIARANTE, IN QUALITA' DI FIDUCIARIO DI CUI ALL'ART. 1, C.2 LETT. D) DEL D.M. 55/2022, ATTESTA AI SENSI DEGLI ART. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445 DEL 2000, CHE I DATI E LE INFORMAZIONI CONTENUTI NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DELLA TITOLARITA' EFFETTIVA SONO VERITIERI E CORRISPONDENTI A QUANTO PERSONALMENTE ACCERTATO

- Nuova tabella RTE:

TABELLA RTE	
CODICE	**DESCRIZIONE**
CSA	TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
FDA	TITOLARE EFFETTIVO DI FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
GUA	TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
DDA	TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
BNA	TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE
TFA	TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
CST	COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
FDU	FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
GUR	GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
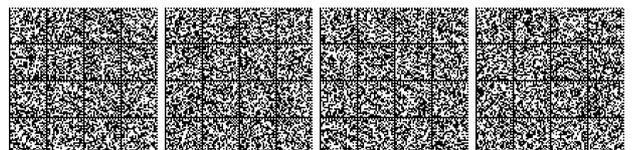
DDF	SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
BNC	BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE
TFC	ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
BNP	BENEFICIARIO DELLA PERSONA GIURIDICA PRIVATA
FND	FONDATORE
TRA	TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE
TPD	PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE
TPI	PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE
TCM	CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA
TCE	CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA
TVC	ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETA'
CTR	CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA, O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETA'

C) AGGIORNAMENTO TABELLA DI DECODIFICA

TABELLA DECODIFICA	
CODICE	**DESCRIZIONE**
CTE	TABELLA CODIFICA MODULO TE
RTE	TABELLA REQUISITI TITOLARE EFFETTIVO
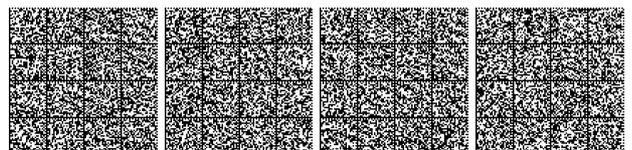
D) AGGIORNAMENTO SPECIFICHE PER LA PREPARAZIONE DEL "FILE-PRATICA"

(FILESPE70) ALLA VERSIONE 7.0 PER ACCLUDERE IL NUOVO MODULO TE

"InfoCamere"

FEDRA

" DENUNCE AL REGISTRO IMPRESE "

Specifiche per la preparazione del " file-Pratica "

Aggiornato alla versione 7.0

INDICE

1 - Istruzioni per la compilazione

I Moduli compresi nella Modulistica del Registro Imprese e gestiti dai servizi FEDRA sono i seguenti:

MODULO FUNZIONE

S1 Iscrizione di Società, Consorzio, G.E.I.E., Ente pubblico economico nel Registro delle Imprese

S2 Modifica di Società, Consorzio, G.E.I.E., Ente pubblico economico

S3 Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal Registro delle Imprese

S5 Inizio, modifica, cessazione di attività della sede legale di Società, Ente pubblico economico, Consorzio, G.E.I.E. ed altri soggetti giuridici

R Denuncia al R.E.A. di Associazione, Ente, Impresa estera

I1 Iscrizione di imprenditore individuale

I2 Modifica e cancellazione di imprenditore individuale

Intercalare P Atti o fatti relativi a socio o titolare di carica

Intercalare AA Iscrizione, Modifica, Cessazione all'Albo Artigiani

Modulo S Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali - Pubblicita' delle societa' soggette all'altrui attivita' di direzione e coordinamento

UL Denuncia di apertura, modifica, cessazione di localizzazione

TA Atto di trasferimento proprietà o godimento di azienda (Legge n. 310/1993)

B Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali

TE Comunicazione, variazione o conferma Titolare Effettivo

La prima cosa da fare nel preparare una Pratica è quella di individuare l'appropriato modulo da compilare a seconda dell' evento che va denunciato; identificato e compilato questo particolare modulo (che d'ora in poi definiremo **"Modulo-base"**), la Pratica potrà venire corredata da uno o più **"moduli-allegati"** (a seconda della complessità della denuncia).

Di seguito la tabella di compatibilità tra i Moduli-base e i possibili Moduli ad essi allegati :

MODULISTICA								
Moduli base	**RP** (1) (*)	**S3** (1)	**S5** (1)	**S** (1)	**int P** (n)	**int AA** (1)	**UL** (n)	**XX** (1) (**)
S1	●		●	●	●	●	●	●
S2	●	●	●	●	●	●	●	●
S3	●		●		●	●	●	●
S5	●				●	●	●	●
R	●		●		●		●	●
I1	●				●	●	●	●
I2	●				●	●	●	●
Intercalare P	●				●	●		●
UL	●				●	●	●	●
TA	●							●
B	●			●				●
S	●							●
TE	●							

(*) il Modulo RP è obbligatorio allegarlo a qualsiasi pratica. Infatti in questo modulo saranno presenti le informazioni di Riepilogo di tutto “l’incartamento” presentato informaticamente. Questo normalmente sarà costituito dal file-pratica in oggetto, e da tutti gli altri files a cura dell’utente, che conterranno Atti, Certificati ed allegati vari necessari alla presentazione della Pratica al R.I..
(**) il Modulo XX è fruibile in questi servizi di comunicazione "informatica" tra Utenti e Camere di Commercio, per dare la possibilità a chi compila la denuncia di trasmettere alla Camera di Commercio informazioni in formato libero che non trovano una precisa collocazione in alcun altro Modulo; questo Modulo XX può in definitiva essere considerato il sostituto dei vari Riquadri NOTE.
Il Modulo XX non è utilizzabile con il Modulo TE.

Per far sì che, nel corso dell' istruttoria, la Camera di Commercio non rilevi errori od omissioni tali da vedersi costretta a contattare il denunciante e quindi a ritardare l'evasione della Pratica, è necessario sottoporre i dati della Pratica ad una serie di controlli.

L' **allegato B-95** riporta le specifiche sui singoli campi (lunghezza, tipo, controlli, chiavi di identificazione)
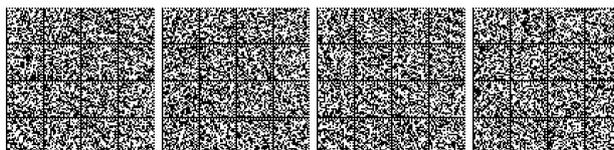
2 - La "distinta di accompagnamento"

Per ogni Pratica "informatica" dovrà essere predisposto un documento definito "**Distinta di accompagnamento della Pratica**".
Questo documento verrà presentato assieme a ulteriori documenti (Atti, Certificati, ecc...) a seconda di quanto richiesto dalla Normativa.

La distinta contiene la visura a quadri dei dati della modulistica informatica ed è identificata dal codice documento DIS. Tale documento deve essere firmato **digitalmente** dal soggetto obbligato **alla domanda/denuncia, ovvero dal soggetto incaricato della presentazione della stessa ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, legge n. 340/2000. Nella trasmissione telematica la distinta va sottoscritta digitalmente dall'intermediario, qualora questi sia un soggetto diverso dall'obbligato, al fine dell'accettazione della dichiarazione di domiciliazione**.
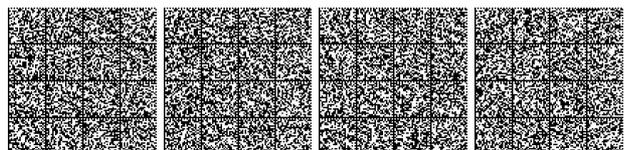
DISTINTA
(ESTREMI AUTORIZZAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE)

(ESTREMI E RECAPITO DELLO STUDIO, ASSOCIAZIONE ECC. CHE COMPILA LA DISTINTA)

Pratica_______Utente ____ / /_____

Il sottoscritto (Cognome)______________________(Nome) ________________________

in qualita' di ____

del soggetto o istituto ____

con sede in prov. di___N.R.E.A. Sede___________Cod. Fiscale ___________________

sezione/i richiesta ____

presenta per la posizione (sigla pv)____________________N.R.E.A._________

una domanda/denuncia di ____

riguardante (solo per pratiche di modifica) _____________________________________

____ ____
____ ____
____ ____
____ ____
____ ____
____ ____

comprendente anche i seguenti moduli in modalità informatica:

n._ mod.___n._ mod.________n. mod._______ n._ mod.___ n._ mod._______

e deposita i seguenti atti:

____ ____________________________________ ___ ___________________________________
____________________________________ ___________________________________
____ ____________________________________ ___ ___________________________________
____________________________________ ___________________________________
____ ____________________________________ ___ ___________________________________
____________________________________ ___________________________________

LE EVENTUALI ULTERIORI SOTTOSCRIZIONI DIGITALI SONO APPOSTE AI FINI DELL'ISCRIZIONE.
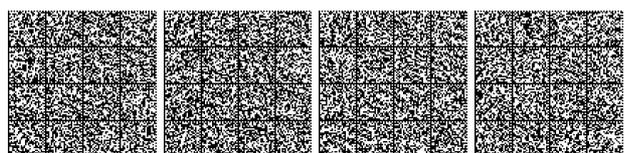
Andiamo ora ad analizzare in dettaglio il contenuto della Distinta .

»**Dati Utente**

nell' esempio delle pagine precedenti sono presentati come:

(ESTREMI E RECAPITO DELLO STUDIO, ASSOCIAZIONE ECC. CHE COMPILA LA DISTINTA)

Vi vanno specificate (in formato libero) le generalità del soggetto (studio professionale o altro) che ha provveduto alla predisposizione della Pratica, ad esempio:

STUDIO NOTARILE ROSSI - CORSO UMBERTO I, 16 - 35100 PADOVA - TEL. 049/987654

»**Codice Pratica, Codice Utente, Userid di registrazione dell'Utente, CCIAA, Data**

nell' esempio delle pagine precedenti sono presentati come:

Pratica______Utente______________________________ / /______

Vi vanno impostati il nome attribuito al "file-pratica" (vedi cap. 3), il codice fiscale utente, la sua Userid rilasciata con la registrazione sul sito Internet di Infocamere, la Provincia della CCIAA cui si presenta la Pratica, la data di compilazione della Distinta.

»**Generalità del denunciante**

nell' esempio delle pagine precedenti sono presentate come:

Il sottoscritto (Cognome)____________________(Nome) ____________________

in qualita' di ____

del soggetto o istituto ____

con sede in prov. di_____N.R.E.A. Sede__________Cod. Fiscale ____________________

Vi vanno specificate le seguenti informazioni: .

Cognome e Nome del denunciante;

. titolo in base al quale si presenta la denuncia (titolare, amministratore, socio, etc.);

. denominazione, sigla provincia e numero REA della Sede (se il soggetto o istituto è già iscritto);

. codice fiscale del soggetto o istituto.

»**Sezioni del Registro Imprese**

nell' esempio delle pagine precedenti è presentato come:

sezione/i richiesta ____

Questo campo va compilato nel caso di prima iscrizione del soggetto ovvero di richieste successive di iscrizione in altre sezioni.

»**Posizione destinataria, Tipo Denuncia, Riquadri Modulo Base**

nell' esempio delle pagine precedenti sono presentati come:

presenta per la posizione (sigla pv)________________N.R.E.A.__________

una domanda/denuncia di ____

riguardante (solo per pratiche di modifica)______________________________
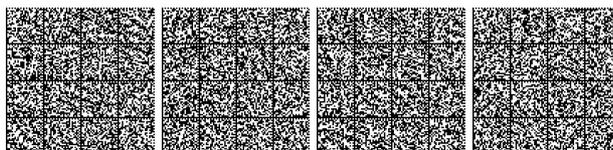
Vi vanno specificate le seguenti informazioni: .
Posizione (sigla pv) per la quale la Pratica viene inoltrata; .
Numero REA (se esistente) del soggetto o istituto presso la CCIAA destinataria della pratica;
. Tipo denuncia (tipo modulo base e sua descrizione)
. **solo per Pratiche di Modifica e solo per il Modulo-base**: lista dei Riquadri compilati (per ognuno numero riquadro e relativa descrizione)

»**Moduli allegati**

nell'esempio delle pagine precedenti sono presentati come:

comprendente anche i seguenti moduli in modalità informatica:

n._ mod.___n. mod.______n. mod.______ n._ mod.___ n._ mod.______

Vi vanno descritti il numero ed il tipo dei moduli allegati al Modulo Base e costituenti la Pratica.

»**Descrizione Atti depositati**

nell'esempio delle pagine precedenti è presentata come:

e deposita i seguenti atti:

___ ______________________________ ___ ______________________________
______________________________ ______________________________
___ ______________________________ ___ ______________________________
______________________________ ______________________________

Vi vanno indicati (codice Atto + descrizione) gli Atti depositati unitamente alla Distinta.

»**Dati Bollo**

nell'esempio delle pagine precedenti sono presentati come:

(ESTREMI AUTORIZZAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE)

Vi vanno specificati (in formato libero) gli estremi (numero ed Ente rilasciante) dell'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale.

3 - Il "file-Pratica": nome del file

Ogni "Pratica automatica" andrà registrata in **UN UNICO FILE** il cui nome dovrà essere del tipo:

abbcddee.fgh

dove i primi 8 caratteri (nome-file) rappresentano la date-time in cui la pratica è stata costruita, secondo le seguenti convenzioni:

a .... mese (1=gennaio, 2=febbraio, ..., 9=settembre, A=ottobre, ..., C=dicembre)

bb....... giorno (valori compresi tra 01 e 31)

c ....ora (vengono utilizzate le lettere dell' alfabeto anglosassone: A=ore 1, B=ore 2, ... , I=ore 9, J=ore 10, , W=ore 23, X=ore 00 o 24, non è ammesso il carattere @)

dd minuto (valori compresi tra 00 e 59)

ee secondo (valori compresi tra 00 e 59)

Per quanto riguarda gli ulteriori 3 caratteri (estensione) valgono le seguenti convenzioni:

f tipo pratica (impostare col valore fisso "**U**")

g tipo di Modulistica (impostare col valore fisso "**3**")

h.......... tipo di file (impostare col valore fisso "**T**")

Facendo un esempio, i dati relativi a una Pratica di Iscrizione di Società preparata il 12 Novembre alle ore 16 28' 37" saranno contenuto nel file:

B12P2837.U3T

4 **- Il "file-Pratica": la struttura logica**

La sequenza logica di memorizzazione dei dati nel file-pratica deve rispettare la logica di composizione **con il " modulo-base" in testa**, ed i possibili allegati a seguire.

Ordine di memorizzazione dei moduli nel "file-pratica":

Modulo Base

Modulo S3 (se previsto)
Modulo S5 (se previsto)
Modulo S (se previsto)
Intercalare P (1) di pertinenza del modulo base (se previsto)
.....
Intercalare P (n) di pertinenza del modulo base (se previsto)
Modulo UL (1) (se previsto)
  Intercalare P (1) di pertinenza del precedente UL (se previsto)
  .....
  Intercalare P (n) di pertinenza del precedente UL (se previsto)
.....
Modulo UL (n) (se previsto)
  Intercalare P (1) di pertinenza del precedente UL (se previsto)
  .....
  Intercalare P (n) di pertinenza del precedente UL (se previsto)
Intercalare AA (se previsto)
Modulo XX (se previsto)
Modulo TE (se previsto)
Modulo RP (obbligatorio **sempre**)
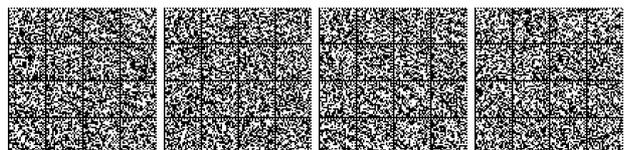
5 - Il "file-Pratica" : la struttura fisica

Va precisato che, nel caso di presentazione tramite supporto informatico, per ogni supporto consegnato in Camera di Commercio, la pratica dovrà essere registrata con il seguente path:

A:\WFEDRA\DATIRI

Il file-pratica consta di **3 diversi tipi record**, di seguito descritti.

*"**RECORD DI TESTA**" (presente una sola volta quale **primo record del file**); ha lunghezza fissa (8 caratteri); il suo tracciato è il seguente:

descrizione del campo	tipo	lunghezza	Contenuto fisso	nota
Posizione nel file (offset) del "RECORD DI CODA"	uns. long	4		(a)
Filler A	uns. long	4	360 (esadecimale 68010000)	

NOTE: (a) : vi va indicata la posizione (offset) del RECORD DI CODA nel "file-Pratica"

*"**RECORD DI CODA**" (presente una sola volta quale **ultimo record del file**); ha lunghezza fissa (360 caratteri); il suo tracciato è il seguente:

descrizione del campo	Tipo	lunghezza	contenuto fisso	Nota
Filler A	char [ ]	1	carattere esadecimale **05**	
Codice Fiscale soggetto o istituto	char [ ]	16	se di 11 crt inserire spazi a sinistra	
Identificativo source	char [ ]	12		(a)
Identificativo versione	char [ ]	3		(b)
Filler B	char [ ]	6	6 caratteri esadecimale **20**	
Numero di Registro REA	char [ ]	7		(c)
Primo Modulo nella Pratica	char [ ]	1		(d)
Dati identificativi della Pratica	char [ ]	84		(e)
Sequenza Enti	char [ ]	5		(j)
Sequenza Moduli	char [ ]	60		(f)
Userid di registrazione Utente	char [ ]	8		(g)
Filler D	char [ ]	2	2 caratteri esadecimale **20**	
Origine pratica	char [ ]	1	carattere esadecimale **46**	
Filler E	char [ ]	2	2 caratteri esadecimale **20**	
Dati Utente	char [ ]	80		(h)
Filler F	char [ ]	52	52 caratteri esadecimale **20**	
Numero Protocollo Riferimento	char [ ]	20		(i)

NOTE :

(a) : **Identificativo source**

serve ad identificare la fonte (procedura software) che ha originato la Pratica; specificare in questo campo :

- il nome della Società proprietaria del SW che ha generato il file (obbligatorio)

(b) : **Identificativo versione**

- serve ad identificare la versione del programma : per la corrente vale"**700**", in esadecimale "**373030**" (obbligatorio)

(c) : **Numero di REA (Repertorio Economico Amministrativo)**

riportare in questo campo il Numero R.E.A. specificato nel modulo-base (ovviamente per Pratiche relative a soggetti o istituti di cui si chiede l'iscrizione questo campo risulterà valorizzato a spazi); essendo questo un dato numerico, quando presente va allineato a destra con riempimento di zeri a sinistra.

(d) : **Primo modulo della pratica (MODULO BASE)**

questo campo va riportato l' identificativo del **modulo-base** utilizzato nella Pratica (sul concetto di "modulo-base" vedi capitolo 1); gli identificativi dei vari Moduli sono elencati nella sottostante tabella:

TABELLA	***IDENTIFICATIVI MODULI***
Modulo	**Identificativo**
S1	" 2 " (carattere esadecimale 32)
S2	" 4 " (carattere esadecimale 34)
S3	" 6 " (carattere esadecimale 36)
S5	" C " (carattere esadecimale 43)
R	" R " (carattere esadecimale 52)
Intercalare P	" P " (carattere esadecimale 50)
S	" S " (carattere esadecimale 53)
I1	" 1 " (carattere esadecimale 31)
I2	" 3 " (carattere esadecimale 33)
UL	" 5 " (carattere esadecimale 35)
TA	" T " (carattere esadecimale 54)
B	" B " (carattere esadecimale 42)
TE	" D " (carattere esadecimale 44)
Intercalare AA	" 7 " (carattere esadecimale 37)
XX	" Z " (carattere esadecimale 5A)
RP	" O " (carattere esadecimale 4F)

(e) : **Dati identificativi della pratica**

questo campo va sempre impostato con la **denominazione** del soggetto o istituto oggetto della denuncia.

N.B. questo campo va sempre e comunque completato a destra con **spazi**

(f) : **Sequenza moduli**

vi va impostata la sequenza degli identificativi dei Moduli componenti la Pratica; gli identificativi sono quelli presentati nella tabella precedente; per fare un esempio, per una Pratica composta in sequenza da:

1 Modulo S2
2 Intercalari P (di pertinenza della sede della società)

1 Modulo UL
1 Intercalare P (di pertinenza dell' Unità Locale)
1 Modulo RP (sempre obbligatorio)

la corretta sequenza con cui andrà impostato questo campo sarà: **4PP5PO**

La sequenza sarà troncata ai primi 60 moduli se la pratica ne dovesse contenere un numero maggiore. **N.B.** questo campo va sempre e comunque completato a destra con **spazi**

(g) : **Userid di registrazione Utente**
riportare in questo campo la Userid assegnata all'Utente al momento della registrazione sul sito Internet Infocamere di Fedra

(h) : **Dati Utente**
come nella Distinta (capitolo 2) vi vanno specificate (in formato libero) le generalità del soggetto (studio professionale, ecc...) che ha provveduto alla predisposizione della Pratica, per esempio:

Studio FEDRA, via Turazza 15, 35134 PADOVA tel . 049-1234567

N.B. questo campo va sempre e comunque completato a destra con **spazi**

(i) : **Numero Protocollo Riferimento**
Se la presente pratica rettifica e sostituisce una precedente pratica già inoltrata in CCIAA e da questa anche già protocollata, si può riportare in questo campo il numero di protocollo già assegnato. Si intende che la attuale pratica non vada riprotocollata, bensì agganciata al numero di protocollo indicato. Il numero di protocollo già assegnato va riportato nel campo di 20 caratteri con il seguente formato: **PV XX AAAA NNNNNNNNN YYY** . Dove PV è la sigla provincia della CCIAA che ha assegnato il protocollo; XX vale "RI" per pratica protocollata per Registro Imprese ; AAAA è l'anno del protocollo ; NNNNNNNNN con eventuali zeri in testa per completare i 9 caratteri , è il numero di protocollo già assegnato ; YYY vale sempre "PRA".

(j) : **Sequenza Enti (ex FILLER C)**
In queste posizioni vanno codificati gli Enti destinatari della pratica nell'ambito della Comunicazione Unica (L. 40/2007) . Le posizioni non valorizzate vanno lasciate a spazi. Da sinistra verso destra :

1) Primo carattere: vale **E** se la pratica contiene informazioni da inoltrare all'Agenzia delle Entrate (Int. IVA); altrimenti vale spazi (20 esadecimale) .
2) Secondo carattere:
   vale **G** se la pratica contiene informazioni da inoltrare alla gestione agricoli INPS; altrimenti
   vale **C** se la pratica contiene informazioni da inoltrare alla gestione commercianti INPS (riquadro AC); altrimenti
   vale **A** se la pratica contiene informazioni da inoltrare alla gestione artigiani INPS (Int AA o riq, AA o AB su I1, I2, IntP);
   altrimenti
   vale **B** se la pratica contiene informazioni da inoltrare sia alla gestione commercianti che alla gestione artigiani INPS;
   altrimenti
   vale **F** se la pratica contiene informazioni da inoltrare sia alla gestione commercianti che alla gestione agricoli INPS;

altrimenti

vale **H** se la pratica contiene informazioni da inoltrare sia alla gestione artigiani che alla gestione agricoli INPS;
altrimenti
vale **L** se la pratica contiene informazioni da inoltrare sia alla gestione commercianti che alla gestione artigiani , che alla gestione agricoli INPS;
altrimenti vale spazi (20 esadecimale) .

3) Terzo carattere : vale **D** se la pratica contiene informazioni da inoltrare alla gestione imprese con dipendenti INPS ; altrimenti vale spazi (20 esadecimale) .
4) Quarto carattere : vale **I** se la pratica contiene informazioni da inoltrare all'INAIL ; altrimenti vale spazi (20 esadecimale) .
5) Quinto carattere : vale **R** se la pratica contiene informazioni espressamente per il Registro Imprese; altrimenti vale spazi (20 esadecimale) . La valorizzazione a spazi di questa posizione significa che la pratica non contiene informazioni per il Registro Imprese, ma e' stata predisposta esclusivamente per trasmettere dati agli altri Enti (ad esempio solo per l'Agenzia delle Entrate, e/o solo per la gestione previdenziale INPS, e/o solo per la gestione assicurativa INAIL) . Generalmente trasmissioni di dati agli altri Enti sono contestuali all'aggiornamento delle analoghe informazioni al Registro delle Imprese : pertanto il valore R sara' sempre presente, tranne specifiche eccezioni. Si fa presente che tutte le pratiche contenenti informazioni di tipo artigiano devono valorizzare la R, anche quelle con solo dati di esclusiva competenza della gestione artigiana INPS.
6) Quinto carattere: vale **T** se la pratica contiene esclusivamente informazioni per il titolare effettivo del soggetto (pratica di esclusiva comunicazione del titolare effettivo).

*"**RECORD DATI**" (ne è presente uno per ogni campo della Pratica che sia stato valorizzato); questi record (di lunghezza variabile) vanno registrati tra il "record di testa" ed il "record di coda" del file; il tracciato di questo tipo record è il seguente:

descrizione del campo	Tipo	lunghezza	Contenuto fisso	nota
Coordinata X del campo	char [ ]	1		(a)
Coordinata Y del campo	char [ ]	1		(b)
Coordinata Z del campo	Uns. Short	2		(c)
Filler C	char [ ]	1	carattere esadecimale **00**	
Filler D	char [ ]	1	carattere esadecimale **00**	
Contenuto del campo	char [ ]	nnn		(d)
Filler E	char [ ]	1	carattere esadecimale **7C**	

NOTE :

(a) : **Coordinata X del campo**
vi va impostato il valore della coordinata X del campo, come da allegato B-95

(b) : **Coordinata Y del campo**
vi va impostato il valore della coordinata Y del campo, come da allegato B-95

(c) : **Coordinata Z del campo**
vi va impostato il valore della coordinata Z del campo, come da allegato B-95

(d) : **Contenuto del campo**
impostare questo campo col valore effettivo del dato in questione; gli spazi in testa ed in coda vanno eliminati

ATTENZIONE

I campi di tipo uns short e uns long vanno registrati su file in formato Intel Dos-Windows.
I caratteri utilizzabili per i DATI sono i seguenti: da esadecimale 20 a esadecimale 5A compresi.

Esclusivamente per i campi riportanti Internet Message Format (sito internet, nome e sito email e Pec), si adotta la specifica RFC 5322 e quindi si accettano anche caratteri contenuti nel range da esadecimale 5E a 7E compresi, ad esclusione comunque del carattere esadecimale 7C (utilizzato come carattere di controllo del file) .

Esclusivamente per i dati dell'EUID sui moduli S1 ed S2, nel campo "EUID-numero registrazione sede" sono ammessi , oltre la suddetta specifica RFC 5322, anche il carattere esadecimale F6 (ö) ed il carattere esadecimale D6 (Ö), come da standard ISO 8859-1.

I record dati vanno inseriti nel file in ordine sia di riquadro nel modulo, che di campo nel riquadro, come elencati nelle specifiche B-95, come d'uso per qualsiasi tracciato record informatico.

nota : record di INIZIO MODULO

Come già specificato, anche per le "pratiche-automatiche" il concetto di Modulo continua a rivestire un' importanza fondamentale per la successiva elaborazione da parte della Camera di Commercio; è pertanto necessario che ogni Modulo registrato nel file-pratica possa venire identificato con precisione; **il primo record di ogni Modulo registrato nel file-pratica** dovrà avere il seguente particolare contenuto :

- **coordinata X** valorizzata con l'identificativo del Modulo (vedi tabella a pag. 12)
- **coordinata Y** impostata con il valore **0**
- **coordinata Z** impostata con il valore **1**
- **contenuto del campo** valorizzato con una stringa di 6 caratteri **esadecimale 30**

nota : campi di tipo " SCELTA "

Con questo nome vengono indicate le cosiddette "caselle da barrare" della modulistica cartacea; nella Pratica Telematica una scelta si intende effettuata quando il corrispondente campo viene riempito con una **X maiuscola (valore esadecimale 58).**
Ogni campo di tipo "scelta" è opportunamente evidenziato (colonna "TIPO") nell' allegato B-95.

nota : campi di tipo " TESTO

" Riguardo ai campi "**tipo-testo**", va specificato quanto segue:
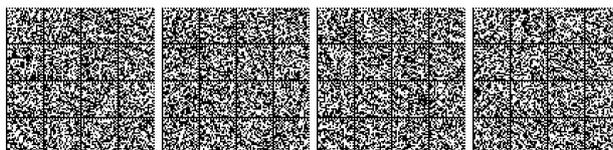
- i campi testuali sono formati da una sequenza di più righe di lunghezza massima pari a 80 caratteri;
- nel file-pratica ogni riga di un testo va registrata con le **medesime coordinate X Y e Z**
- la sequenza corretta delle righe costituenti il testo sarà determinata dalla **sequenza di memorizzazione** di questi record nel file-pratica
- il numero massimo di righe gestite per ogni campo di tipo testo è di **300**

Ogni campo di tipo "testo" è opportunamente evidenziato (colonna "TIPO") nell' allegato B-95.

6 - Il "file-Pratica" : operazioni conclusive

Il "file-Pratica" costruito secondo le indicazioni fornite in precedenza, prima di essere considerato pronto per l'inoltro, dovrà essere sottoposto alle seguenti due operazioni conclusive.

1.1 *6.1 - Formattazione del file-pratica

Ogni "file-pratica" deve essere composto da **una serie di record a lunghezza fissa di 80 bytes**; la formattazione consisterà nel "suddividere virtualmente" (ovvero senza aggiungere nessun carattere di fine record) l'intero file precedentemente generato, in tanti "pezzi" di lunghezza uguale pari a 80 bytes. **IMPORTANTE:** nella grande maggioranza dei casi, ad operazione conclusa risulterà che l'ultimo record così ottenuto avrà una lunghezza inferiore agli 80 bytes; in questi casi occorrerà operare un riempimento con **spazi a destra** di quest'ultimo record, fino a portarne la lunghezza ai canonici 80 bytes. Esempio:

Penultimo record generato	80 bytes
Ultimo record generato	53 bytes 27 spazi
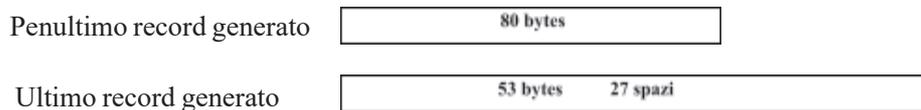
1.2 *6.2 - Targatura del file-pratica

Consiste semplicemente nell'anteporre al "file-pratica", formattato nel corso della precedente operazione, un record " **header** " (anch'esso di lunghezza 80 bytes) contenente una serie di informazioni più sotto elencate.

Riepilogando, una volta portate a termine queste due operazioni, la struttura del file pronto per l'inoltro in Camera di Commercio, risulterà la seguente:

1° record	record "header"
2° record	**primo record** della "pratica"
3° record	secondo record della "pratica"
....	
n° record	**ultimo record** della "pratica"

<80 bytes>
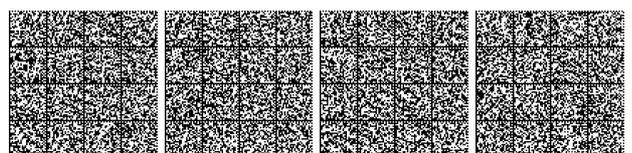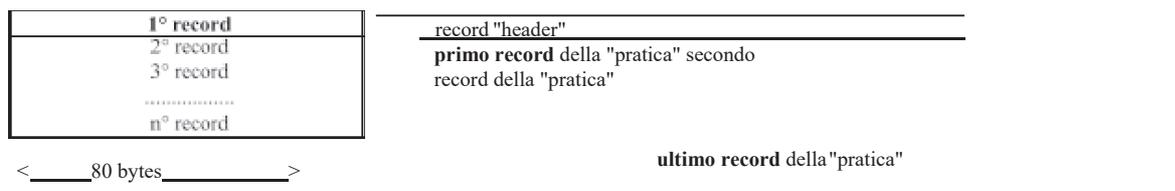
ATTENZIONE

Dopo la "trasformazione", ogni file dovrà continuare a mantenere il medesimo nome attribuito al momento della creazione, secondo le regole esposte precedentemente

Il **record-header**, generato nel corso della targatura del file-pratica, ha lunghezza fissa (80 bytes) e la seguente struttura:

descrizione del campo	tipo	lunghezza	contenuto fisso	nota
Filler A	char [ ]	21	Spazi	
N° record componenti la pratica	char [ ]	6		(a)
Gruppo Destinatario	char [ ]	2		(b)
Filler B	char [ ]	51	Spazi	

NOTE :

(a) : **N° record componenti la pratica**
vi va indicato il numero totale di record che compongono il "file-pratica" (NON VA OVVIAMENTE CONTEGGIATO IL RECORD "HEADER"); essendo questo un dato numerico, esso va allineato a destra con riempimento di zeri a sinistra.

(b) : **Gruppo Destinatario**
va impostato con la **sigla Provincia della posizione destinataria**.

8 – File-Riepilogo

Il "file-Pratica" costruito secondo le indicazioni fornite in precedenza, contiene i dati che saranno gestiti in via automatica dalle procedure del R.I.

Genericamente pero' la Pratica presentata al R.I., sara' costituita, oltre che dal file di dati , anche da Documenti allegati , come Atti, Certificati ed altro. Nel caso di presentazione informatica della Pratica, gli allegati, secondo certi criteri, saranno contenuti in files distinti da quello dei dati ("file-Pratica"). Inoltre la Distinta stessa sara' contenuta in un apposito file di tipo PDF.

Per la presenza di piu' oggetti (files) costituenti globalmente la Pratica da presentare al R.I., sorge la necessita' di avere un oggetto all'interno della Pratica, che elenchi e riassuma le informazioni contenute in tutti gli altri files costituenti la Pratica.

Dalle informazioni in esso contenute si potra' avere una visione sintetica del tipo di Pratica e dei suoi elementi costituenti; inoltre tramite questo file, si potra' gestire ed elaborare in modo integrale la pratica informatica per il R.I., dalla fase di preparazione a quella di protocollazione e caricamento, senza incorrere in problemi di perdita di documenti allegati sotto forma di files.

A questo oggetto viene assegnato il nome generico di "file-Riepilogo", le cui specifiche sono piu' avanti dettagliate.

8.1 – Il "file-Riepilogo": nome del file

Il "file-Riepilogo" andrà registrato con un nome del tipo:

abbcddee.U3R
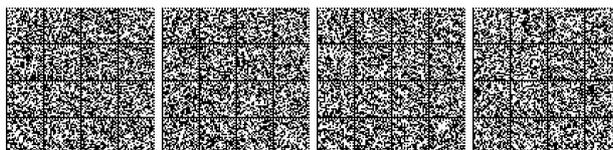
dove i primi 8 caratteri (nome-file) rappresentano esattamente i medesimi 8 caratteri del "file-Pratica" con estensione U3T. I successivi 3 caratteri di estensione avranno il valore fisso "**U3R**".
Facendo un esempio, il "file-Riepilogo" relativo ad un "file-Pratica" B12P2837.U3T , sara'
B12P2837.U3R

8.2 – Il "file-Riepilogo": la struttura logica

Nell'ambito della pratica informatica, un oggetto file contiene un documento.
Un documento può essere semplice o strutturato. Un documento semplice e' costituito da un oggetto il cui contenuto informativo e' identificato da un unico codice della tabella "Tipo Documento" ; un documento strutturato e' costituito da un unico oggetto il cui contenuto informativo puo' essere identificato da piu' codici della tabella "Tipo Documento", ognuno dei quali e' un "Prospetto".
Un documento semplice presenta un solo codice atto.

Per ogni file esistono una o piu' occorrenze di TipoRecord1 sequenziali, ordinate tra loro. Un documento semplice presenta una sola occorrenza di TipoRecord1.

Un documento strutturato presenta un'occorrenza di TipoRecord1 per ogni documento semplice componente (per ogni codice di tipo documento, o ad esempio, per ogni codice atto del documento semplice) .

8.3 – Il "file-Riepilogo": la struttura fisica

Le specifiche tecniche sottostanti per la creazione del "file-Riepilogo" in formato TXT sono assolutamente omogenee con quelle dei corrispondenti campi del Modulo RP, cui si rimanda per ulteriori dettagli.

TipoRecord1: molteplicità n, lunghezza fissa= 320 chrs

Campo1 = NomeFile (80 chrs nome del file, completo di estensione, in cui è inserito il documento : allineato a sx con blank in coda, e senza indicazione della path.
Es:
Nomefilefedra+estensione_U3T) Campo2 =
TipoDocumento (3 chrs codificato in tabella DOC)
Campo3 = DescrizioneDoc (77 chrs solo per i codici generici 98 e 99 riporta la descrizione del documento immessa dall'utente, altrimenti la decodifica di TipoDocumento da tabella DOC)
Campo4 = PaginaIniziale (4 chrs numerico con zeri in testa, numero iniziale di pagina relativa al TipoDocumento)
Campo5 = PaginaFinale (4 chrs numerico con zeri in testa, numero finale di pagina relativa al

TipoDocumento)

Campo6 = CodiceAtto (3 chrs codificato in tabella ATT)

Campo7 = DescrizioneAtto (77 chrs solo per codice A99 riporta la descrizione dell'Atto) Campo8 = DataDocumento (8 chrs ggmmaaaa ; per i Bilanci la data chiusura esercizio) Campo9 = Filler9 (1 chr valorizzato a blank)

Campo10 = FlagProspetto (1 chr ; solo per record di Prospetto vale "P", altrimenti blank) Campo11= Filler11 (20 chrs valorizzati a blank)

Campo12= Filler12 (2 chrs valorizzati a blank)

Campo13 = Filler13 (4 chrs valorizzati a blank)

Campo14 = ModoBollo (1 chr codificato in tabella BOL solo per TipoDocumento=DIS) Campo15 = Filler15 (1 chr valorizzato a blank)

Campo16 = Filler16 (34 chrs valorizzati a blank)

I campi non valorizzati, o con numero di caratteri inferiore alla massima lunghezza prevista, vanno completati con l'inserimento di blank in coda, o , se numerici, di zeri in testa.

Per ogni record vanno di norma valorizzati tutti i campi, anche se trattasi di documento semplice componente uno strutturato, con eventuali eccezioni, di seguito dettagliate.

Per il file Fedra U3T i campi PaginaIniziale, PaginaFinale, vanno fillati con il valore 1 .

Il CodiceAtto va riempito a blank nel caso in cui il TipoDocumento non sia riconducibile ad un Atto.

Il campo FlagProspetto va valorizzato nel caso in cui il documento in oggetto è contenuto all'interno di un file portante anche altri tipi documento. In tal caso sono particolarmente significativi i valori dei campi PaginaIniziale e PaginaFinale che devono essere riferiti al documento in oggetto e riportanti i corrispondenti valori rispetto al totale delle pagine del file.

Al momento l'unico documento con struttura particolare è il Bilancio.

Un Bilancio può essere contenuto in un unico file (ad es.: Bilancio.pdf) e generalmente conterrà i due Prospetti : "Prospetto contabile" e "Nota integrativa" . Nel "file-Riepilogo" saranno generalmente presenti tre record , i cui contenuti saranno:

Primo record, generalmente sempre presente, con : NomeFile (es: Bilancio.pdf), TipoDocumento=B00 (Bilancio), PaginaIniziale = numero iniziale di pagina, generalmente 1, PaginaFinale= numero dell'ultima pagina del documento del file, CodiceAtto= codice specifico 7xx del tipo di Bilancio, DataDocumento= data chiusura dell'esercizio, FlagProspetto non valorizzato.

Secondo record, generalmente presente, con : NomeFile (es: Bilancio.pdf), TipoDocumento=PC (Prospetto Contabile), PaginaIniziale = numero iniziale di pagina del prospetto, generalmente 1, PaginaFinale= numero dell'ultima pagina del prospetto, CodiceAtto= codice specifico 7xx del tipo di Bilancio, DataDocumento= data chiusura dell'esercizio, FlagProspetto=P .

Terzo record, generalmente presente, con : NomeFile (es: Bilancio.pdf), TipoDocumento=NI (

Nota Integrativa), PaginaIniziale = numero iniziale di pagina della nota integrativa, PaginaFinale= numero dell'ultima pagina della nota integrativa, CodiceAtto= codice specifico 7xx del tipo di Bilancio, DataDocumento= data chiusura dell'esercizio, FlagProspetto=P .
In alcuni casi, non sussistendo la relativa informazione, uno o piu' dei tre suddetti record puo' essere omesso.

Quando il documento da allegare e' l'atto costitutivo contenente anche lo statuto, e' necessario inserire due record, il primo con il campo TipoDocumento=C01 (Atto Costitutivo) , ed il secondo con TipoDocumento=C02 (Statuto) , completi naturalmente di tutte le altre informazioni. Nel caso il file fosse unico e contenente entrambi i documenti, per entrambi i record occorrera' valorizzare il FlagProspetto=P

E) CONTROLLI AUTOMATICI IN FASE DI SPEDIZIONE DELLA PRATICA DI TITOLARE EFFETTIVO

Si descrivono di seguito le regole utilizzate per controllare la correttezza, coerenza e completezza di una pratica di Titolare Effettivo. Le regole descritte sono conformi ai vincoli tecnico-strutturali indicati nelle specifiche tecniche Fedra, alle specifiche tecniche descritte nell'allegato B95 e introducono ulteriori controlli.

I controlli per ciascun campo e/o modello sono effettuati all'atto della spedizione della pratica dai sistemi di trasmissione delle Camere di Commercio.

A seguito dei controlli qualora la pratica presenti uno o più errori, la spedizione non andrà a buon fine e il sistema ne darà informativa al mittente.

Per tutte le pratiche di Titolare Effettivo (modulo TE) si applicano i seguenti controlli:

A) la pratica deve utilizzare specifiche di modulistica vigenti (compresi i periodi di convivenza di due serie di specifiche diverse, di volta in volta comunicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy);
B) la pratica deve rispettare i vincoli tecnico-strutturali, descritti nelle specifiche Fedra versione 7.0 e successive;
C) la pratica deve rispettare le specifiche tecniche descritte nell'allegato B-95 versione 7.0 e successive;
D) le date devono essere scritte nel seguente formato ggmmaaaa (2 cifre per il giorno, seguite da 2 cifre per il mese, seguite da 4 cifre per l'anno). Le date devono essere posteriori al 1899. Non è possibile inserire date successive a quella della spedizione della pratica telematica;
E) i codici fiscali devono essere formalmente corretti e congruenti con il check digit; per le persone fisiche devono essere congruenti con cognome, nome, sesso e data di nascita dichiarati;
F) i campi devono rispettare la lunghezza prevista nel tracciato dati dell'allegato B-95;
G) se nella coordinata [D 65 50] il valore inserito coincide con "T", il numero rea non deve essere presente nel "record di coda" del file-pratica;
H) la pratica può contenere esclusivamente allegati in formato PDF/A ad uso interno (codice documento 98) firmati digitalmente;
I) in caso di valore CTR in corrispondenza di almeno un'occorrenza della coordinata [D 3 250], deve essere presente il nome e-mail certificata riferibile al Titolare Effettivo nelle coordinata [D 3 210];
J) nel caso di comunicazione del mandato fiduciario (valore coordinata [D 65 50] = M), il titolare effettivo in qualità di fiduciario (da indicare, normalmente, nel riq. 3) non deve essere indicato: non è quindi possibile inserire nella coordinata [D 3 250] il requisito "FDU - FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE" o "FDA - TITOLARE EFFETTIVO DI FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE";
K) nel caso di imprese dotate di personalità giuridica:

1. che risultano essere iscritte nel registro delle imprese con una delle seguenti forme giuridiche (censite nella "tabella FGO" delle specifiche tecniche e versioni precedenti):
   - RR - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO;
   - RS - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA;
   - SL - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA;
   - SR - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA;
   - SU - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON UNICO SOCIO;

e

2. che dichiarano - per le persone fisiche individuate quale titolare effettivo - il requisito "TPD - PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE" censito nella "tabella RTE" delle specifiche tecniche;

allora, la persona fisica DEVE:

I. essere presente nell'elenco soci dell'impresa dotata di personalità giuridica per la quale si sta effettuando l'adempimento in una singola quota o più quote

e

II. la somma dei valori nominali di tali quote deve essere superiore al 25% del capitale sociale sottoscritto.
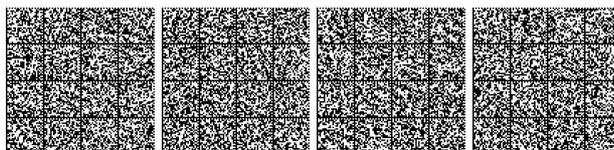
L) in caso di soggetto indicato come titolare effettivo con cittadinanza estera (valore coordinata [D 3 60] ≠ I) e residenza in Italia (valore coordinate [D 3 120 = R] e [D 3 130 = I], allora DEVE essere indicato il codice fiscale (valore coordinata [D 3 10]);

M) la forma giuridica dei soggetti per i quali si effettua l'adempimento di comunicazione della titolarità effettiva deve rientrare in almeno una delle seguenti macro tipologie (ad esclusione dei trust e istituti giuridici affini):
   a. società a responsabilità limitata;
   b. società per azioni;
   c. società in accomandita per azioni;
   d. società cooperative;
   e. persone giuridiche private (tra cui associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato).

N) in caso di valorizzazione del campo [D 65 50] con il valore
   a. "I", allora il tipo dichiarazione del campo [D 65 120] deve essere "S";
   b. "P", allora il tipo dichiarazione del campo [D 65 120] deve essere "U";
   c. "T" o "M", allora il tipo dichiarazione del campo [D 65 120] deve essere "Z";

O) i codici requisito utilizzabili all'interno del campo [D 3 250] in base al tipo di soggetto o istituto dichiarato nel campo [D 65 50] devono rispettare le combinazioni sotto riportate:

	Tipo soggetto o istituto [D 65 50]			
Tipo di requisito [D 3 250] = esistenza in tabella CTE	**I**	**P**	**T**	**M**
CSA	-	-	**ammesso**	**ammesso**
FDA	-	-	**ammesso**	-
GUA	-	-	**ammesso**	**ammesso**
DDA	-	-	**ammesso**	**ammesso**
BNA	-	-	**ammesso**	**ammesso**
TFA	-	-	**ammesso**	**ammesso**
CST	-	-	**ammesso**	**ammesso**
FDU	-	-	**ammesso**	-
GUR	-	-	**ammesso**	**ammesso**
DDF	-	-	**ammesso**	**ammesso**
BNC	-	-	**ammesso**	**ammesso**
TFC	-	-	**ammesso**	**ammesso**
BNP	-	**ammesso**	-	-
FND	-	**ammesso**	-	-
TRA	**ammesso**	**ammesso**	-	-
TPD	**ammesso**	-	-	-
TPI	**ammesso**	-	-	-
TCM	**ammesso**	-	-	-
TCE	**ammesso**	-	-	-
TVC	**ammesso**	-	-	-
CTR	**ammesso**	**ammesso**	**ammesso**	**ammesso**

P) in caso di valore "I" o "P" nel campo [D 65 50], il codice requisito da indicare nel campo [D 3 250] deve rispettare il seguente vincolo: qualora almeno uno dei titolari effettivi dichiarati utilizzi il codice requisito "TRA", possono essere indicati nella comunicazione, complessivamente, solo titolari effettivi con il codice requisito "TRA" e/o "CTR";

Q) il valore data inserito nel campo "data evento" [D 65 150] NON DEVE:
   a. essere successivo alla data di invio della comunicazione TE;
   b. essere antecedente, in caso di [D 65 110] = V, alla data di avvio della c.d. "Campagna di comunicazione TE" stabilita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con apposito provvedimento.

Per quanto riguarda la Comunicazione Unica, si applicano i seguenti controlli:

i. le pratiche di Titolare Effettivo rientrano tra gli adempimenti di sola modifica della posizione e pertanto l'adempimento deve essere di variazione (codice 04);
ii. come ente destinatario della Comunicazione Unica deve essere indicato esclusivamente il Registro delle Imprese;
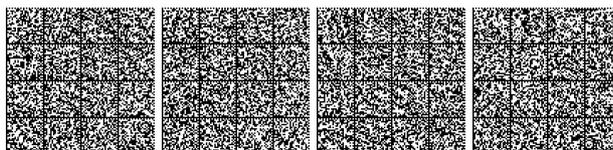
iii. il dichiarante della Comunica dovrà avere la qualifica:
- in caso di impresa dotata di personalità giuridica (Tipo soggetto = I): “LEGALE RAPPRESENTANTE”, “AMMINISTRATORE”, “LIQUIDATORE”, “COMMISSARIO GIUDIZIARIO” o “ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA”;
- in caso di persona giuridica privata (Tipo soggetto = P): “LEGALE RAPPRESENTANTE”, “AMMINISTRATORE”, “LIQUIDATORE” o “ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA;
- in caso di trust (Tipo soggetto = T): “ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA”;
- in caso di mandato fiduciario (Tipo soggetto = M): “ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA”;
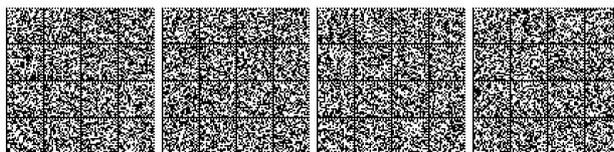
F) APPUNTO N. 1685/A – ISTRUZIONI MODULO TE”

MODULO TE
Comunicazione o conferma della titolarità effettiva

AVVERTENZE GENERALI

Soggetti utilizzatori del modulo
Tutti i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese, persone giuridiche private (di seguito PGP), trust e istituti affini (ivi inclusi i mandati fiduciari) per l'iscrizione nella sezione autonoma o nella sezione speciale del R.I.
Nelle indicazioni riportate nel presente modulo, dove si parla genericamente di "persona" deve intendersi persona fisica o giuridica.
Per le imprese, si riporta di seguito l'elenco delle cariche di tipo amministrativo dei soggetti obbligati alla comunicazione:

CODICE	**DESCRIZIONE**
AMD	AMMINISTRATORE DELEGATO
AMG	AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
AMM	AMMINISTRATORE
AMP	AMMINISTRATORE PROVVISORIO
AMS	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
AUN	AMMINISTRATORE UNICO
CGE	CONSIGLIERE DI GESTIONE
CM	COMMISSARIO MINISTERIALE
CMS	COMMISSARIO STRAORDINARIO
COD	CONSIGLIERE DELEGATO
COL	COMMISSARIO LIQUIDATORE
CON	CONSIGLIERE
COV	COMMISSARIO GOVERNATIVO
COZ	COMMISSARIO GIUDIZIALE
DLR	DESIGNATO COME RAPPRESENT. DELLA SOC. AMMINISTRATRICE
LER	LEGALE RAPPRESENTANTE
LI	LIQUIDATORE
LRC	LEGALE RAPPRESENTANTE CONGIUNTAMENTE
LRD	LEGALE RAPPRESENTANTE DISGIUNTAMENTE
LRL	LEGALE RAPPRESENTANTE CON LIMITAZIONI
MCD	MEMBRO COMITATO DIRETTIVO
MCE	MEMBRO COMITATO ESECUTIVO
MCG	MEMBRO COMITATO DI GESTIONE
MGD	MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO
OAS	ACCOMANDATARIO DI SAPA
PCA	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
PCD	PRESIDENTE COMITATO DIRETTIVO
PCE	PRESIDENTE COMITATO ESECUTIVO
PGD	PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO
PGS	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
PRE	PRESIDENTE
VIC	VICE PRESIDENTE
VPA	VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Di seguito si riportano le cariche che compongono l'organo di controllo che possono provvedere alla comunicazione laddove non venga effettuata dagli amministratori:

PCS	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
PCV	PRESIDENTE CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
SIE	SINDACO
SIP	SINDACO PROTEMPORE

SIS SINDACO SUPPLENTE.

Finalità del modulo
Il modulo va utilizzato singolarmente. Non può essere allegato a nessuno dei moduli esistenti.
Il modulo viene inviato alla sola Camera di Commercio competente. Non è ammesso l'invio contestuale ad altri enti destinatari.

Ufficio competente alla ricezione del modulo
In caso di comunicazione o conferma dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese, PGP, trust e istituti affini l'ufficio competente è quello della camera di commercio titolare del dato ossia ove l'impresa e la PGP hanno la propria sede legale oppure, nel caso di trust, nella provincia in cui è stato costituito. Solo in caso di trust (o istituto assimilato) residente in Italia, ma costituito all'estero, la Camera di Commercio competente è quella di compensazione (Roma).
Solo in caso di mandato fiduciario la provincia di competenza è quella della sede della società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento.

Avvertenze per i singoli riquadri
Il modulo informatico si compone in una unica sezione principale "ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE" suddivisa in tre riquadri: PGP - INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE, TRUST - INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE, TITOLARE EFFETTIVO.
La sezione individua automaticamente i riquadri che devono essere obbligatoriamente compilati.

A/ ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE
Vanno indicati la provincia, il codice fiscale e la tipologia di soggetto o istituto per il quale si sta effettuando la comunicazione indicando nell'apposito campo se si tratta di impresa, PGP, trust o istituto affine (in quest'ultimo caso, il mandato fiduciario).
Solo in caso di PGP per la quale non esistono iscrizioni nel R.I. o nel REA e di trust, è obbligatorio indicare anche la denominazione del soggetto.
Per tutte le PGP deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata.
Deve essere obbligatoriamente indicata la tipologia di denuncia se COMUNICAZIONE, VARIAZIONE oppure CONFERMA. La pratica di VARIAZIONE e/o CONFERMA può essere presentata soltanto una volta effettuata la prima COMUNICAZIONE. Solo in caso di tipo denuncia = CONFERMA è vietata la compilazione dei riquadri successivi.
Deve essere obbligatoriamente valorizzato il campo "tipo dichiarazione" con il corrispettivo codice presente in tabella.
Per tutti i soggetti tenuti alla comunicazione, soltanto in caso di adempimento di variazione, il campo "data evento" deve essere obbligatoriamente valorizzato con la data dell'evento che ha comportato la modifica della titolarità effettiva.
Inoltre, per le PGP, anche per le nuove comunicazioni, il campo "data evento" deve essere obbligatoriamente valorizzato indicando la data dell'evento coincidente con l'iscrizione nel Registro competente.
In caso di comunicazione del mandato fiduciario il codice fiscale deve corrispondere a quello della società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento. Devono essere inoltre indicati gli estremi del mandato fiduciario, ossia il numero o codice assegnato al mandato dalla società fiduciaria ai sensi dell'art. 15, comma 1, del DM 16 gennaio 1995, oggetto di comunicazione. È possibile comunicare un solo mandato fiduciario per pratica.

1/ PGP - INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE
Il riquadro è previsto solo per le PGP che non sono iscritte nel R.I. o nel REA.
Va indicata obbligatoriamente la sede legale con tutti gli estremi identificativi della localizzazione.
Se presenti anche altre localizzazioni possono essere aggiunti ulteriori occorrenze tante quante necessarie e ciascuna compilata con tutti gli estremi identificativi delle localizzazioni.

2/ TRUST INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE
Il riquadro è previsto solo per i trust.
In caso di trust costituito in Italia sono obbligatori tutti i campi previsti nel riquadro, viceversa se il trust è stato costituito in altro Stato non devono essere indicati la provincia e il Comune.
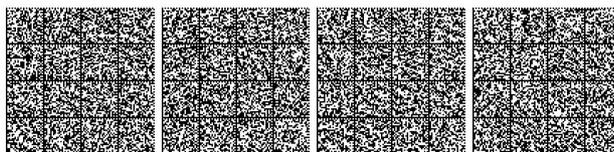
3/ TITOLARE EFFETTIVO

Il riquadro è previsto per tutti i soggetti per i quali è prevista la comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva ed è suddiviso in tre blocchi: “ANAGRAFICA”, “RESIDENZA/DOMICILIO”, “REQUISITI”.

Per ogni impresa, PGP, trust e mandato fiduciario deve essere obbligatoriamente indicato almeno un titolare effettivo. Devono essere indicati tanti titolari effettivi quanti sono quelli individuati applicando i criteri previsti dall’art. 20 e dall’art. 22, comma 5, del d.lgs 231/2007.

In caso di mandato fiduciario devono essere indicati, almeno, il costituente (ovverosia il fiduciante) e il beneficiario.

Anagrafica

Vanno indicati, per ciascuna persona fisica individuata quale titolare effettivo, i dati anagrafici completi.

Solo se la persona comunicata ha cittadinanza italiana, deve essere indicato obbligatoriamente anche il codice fiscale, la provincia di nascita e il comune di nascita.

Residenza/Domicilio

Va indicata obbligatoriamente la residenza della persona fisica individuata come titolare effettivo, completa di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione.

Se la persona fisica individuata come titolare effettivo, nell’apposito campo del riquadro “REQUISITI”, risulta avere un c.d. controinteresse all’accesso di terzi poiché persona esposta a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, deve essere obbligatoriamente indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata idoneo a ricevere le comunicazioni da parte della camera di commercio in caso di richiesta di accesso.

Se diverso dalla residenza deve essere indicato il domicilio della persona fisica individuata come titolare effettivo, completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione.

Requisiti

Il presente riquadro permette la gestione contestuale del requisito che qualifica la persona fisica individuata come titolare effettivo e dell’eventuale situazione di controinteresse all’accesso da parte di terzi.

Tra i requisiti deve essere selezionato obbligatoriamente uno dei criteri previsti dall’art. 20 e dall’art. 22, comma 5, del d.lgs 231/2007, che qualificano il titolare effettivo, i cui codici sono disponibili nell’apposita tabella RTE.

Nel caso di impresa dotata di personalità giuridica se, dall'applicazione sia del criterio della partecipazione diretta sia del criterio della partecipazione indiretta al capitale, la persona fisica individuata quale titolare effettivo risulta avere partecipazioni dirette e indirette ciascuna inferiore al 25%, ma dalla cui somma si ottiene almeno il 25%, il requisito da indicare nel campo è PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE.

Nel caso in cui il titolare effettivo di trust o del mandato fiduciario sia ricoperto, ad esempio, da una persona giuridica, è possibile indicare il titolare effettivo persona fisica utilizzando uno dei requisiti disponibili nella tabella RTE censiti con il prefisso “TITOLARE EFFETTIVO DI”. Ad esempio: “TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE.

Se la persona fisica individuata quale titolare effettivo risulta essere anche controinteressata all’accesso di terzi, è possibile indicare, in aggiunta al requisito che qualifica la persona, come titolare effettivo, anche l’apposito valore, presente nella medesima tabella “CONTROINTERESSATO ALL’ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETÀ”.

In caso di presenza del controinteresse all’accesso ai terzi dovrà essere fornito obbligatoriamente anche un indirizzo di posta elettronica certificata nel riquadro relativo alle informazioni relative alla residenza del titolare effettivo indicato (come indicato nel riquadro della residenza).

FIRMA

Il modulo va sottoscritto dal soggetto tenuto alla comunicazione o conferma dei dati e delle informazioni della titolarità effettiva.

23A02327
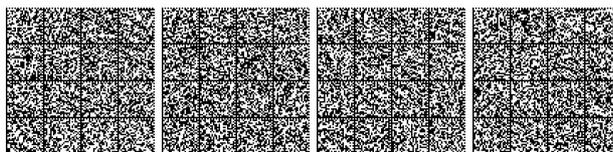
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 aprile 2023.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotone. (Ordinanza n. 982).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotone e per l'attuazione dei primi interventi sono state stanziati euro 8.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 aprile 2021, n. 767 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotone»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2022, con cui lo stanziamento di risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021 è integrato di euro 3.140.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, con cui lo stanziamento di risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021 è stato ulteriormente integrato di euro 15.160.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria con nota del 20 marzo 2023;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Calabria è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 767 del 9 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente generale del Dipartimento protezione civile della Regione Calabria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 767/2021 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza e al completamento dell'erogazione dei contributi *ex* lettera *c)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 stanziati con la delibera del Consiglio dei ministri in data 15 febbraio 2022. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Calabria, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6282 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 767/2021, che viene al medesimo intestata fino al 31 dicembre 2024. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 767/2021.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Calabria che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A02300

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 28 marzo 2023.

Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR). (Delibera n. 135/2023).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 12 della legge 29 luglio 2003 n. 229, in base al quale le autorità amministrative indipendenti con funzioni di vigilanza, di controllo o regolatorie si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme e metodi di analisi di impatto della regolamentazione per l'emanazione degli atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito denominata Autorità) ha assunto i compiti e le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 52-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 e modificato dall'art. 1, comma 298, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui l'ANAC definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai sensi del quale l'Autorità nazionale anticorruzione, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità. dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche;
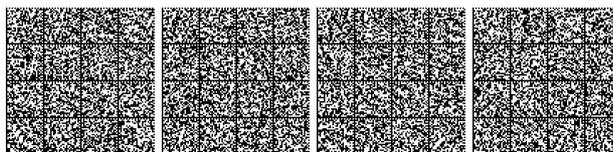
Visto l'art. 222, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 36/2023 secondo cui l'ANAC trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti;

Visto l'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 36/2023, ai sensi del quale l'ANAC, per l'adozione dei bandi-tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti amministrativi generali, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione, di adeguata pubblicità, anche nella *Gazzetta Ufficiale*, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee e dal decreto legislativo n. 36/2023;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e i decreti legislativi n. 33/2013 e 39/2013 secondo cui l'ANAC adotta il Piano nazionale anticorruzione, atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione, e atti regolatori nella forma di Linee guida in diversi settori della disciplina di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Visto il regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 155 del 6 luglio 2018;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione, in particolare la parte V sullo «Svolgimento dei procedimenti», modificato da ultimo con delibera n. 187 del 5 aprile 2022;

Ritenuto di dover provvedere, all'esito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023 e, all'adozione di un nuovo regolamento interno per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la definizione di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'AIR e della VIR;

EMANA
il seguente regolamento:

TITOLO I
PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI REGOLAZIONE

Art. 1.
Oggetto

1.1 Il presente regolamento disciplina la partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione e disciplina le procedure e le modalità di svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica di impatto della regolazione (VIR).

1.2 Nell'ambito del procedimento di regolazione dell'Autorità, è attribuita specifica rilevanza alle consultazioni, all'AIR e alla VIR quali strumenti del ciclo della regolazione considerati particolarmente idonei a garantire il miglioramento della qualità e dell'efficacia degli atti adottati.

Art. 2.
Atti di carattere generale adottati dall'Autorità

2.1 L'Autorità adotta atti di carattere generale nella forma di bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo, e altri atti amministrativi generali, fra i quali anche le delibere aventi natura generale e i comunicati del Presidente approvati dal Consiglio.

Art. 3.
Atti sottoposti a consultazione

3.1 L'Autorità favorisce la massima partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti di regolazione. A tal fine garantisce la trasparenza dei processi, attraverso la pubblicazione tempestiva sul proprio sito internet delle notizie e dei documenti di interesse, sottopone a consultazione gli atti di carattere generale, al fine di acquisire suggerimenti, proposte, considerazioni e osservazioni da parte dei soggetti interessati.

3.2 Non sono, sottoposti a consultazione:

a) gli atti emanati al termine di procedimenti relativi a situazioni specifiche, sia ad iniziativa d'ufficio che su istanza di parte;

b) gli atti emanati a seguito di richieste specifiche, quali i pareri di precontenzioso e i pareri sulla normativa;

c) gli atti emanati per l'esigenza di mero adeguamento a modifiche normative sopravvenute;

d) gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna;

e) gli atti che hanno un limitato impatto sul mercato;

f) gli atti che forniscono indicazioni interpretative o istruzioni operative;

g) gli atti di segnalazione a Governo e Parlamento;

h) le delibere sull'autofinanziamento e quelle contenenti indicazioni per l'utilizzo dei sistemi informativi dell'Autorità.

Inoltre, non si procede alla consultazione per gli atti a carattere generale quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza, anche nel caso in cui ciò avvenga in ragione dei termini fissati per legge per l'intervento dell'Autorità.

Art. 4.
Predisposizione del documento di consultazione

4.1 Con riferimento agli atti da sottoporre a consultazione, gli uffici competenti predispongono una proposta di documento di consultazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
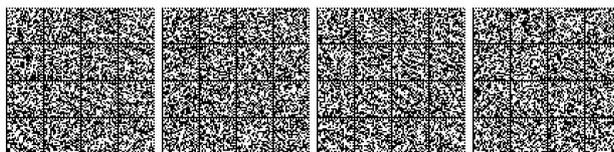
4.2 Qualora si presenti l'esigenza di supporti tecnici particolarmente specialistici, il Consiglio, anche su proposta dell'ufficio competente, può deliberare la costituzione di tavoli tecnici di consultazione, senza carattere stabile, finalizzati alla predisposizione del documento di consultazione, determinandone la composizione e la durata.

4.3 I tavoli tecnici di consultazione sono espressione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella materia da esaminare, quali a titolo esemplificativo le categorie professionali, le associazioni degli operatori economici, oppure delle pubbliche amministrazioni e sono finalizzati all'acquisizione di osservazioni, proposte e pareri dei soggetti interessati su una determinata questione. Con deliberazione del Consiglio è individuato il soggetto incaricato del coordinamento delle attività del tavolo tecnico di consultazione.

4.4 I soggetti che partecipano ai tavoli tecnici possono presentare contributi scritti e osservazioni di cui l'Autorità potrà tenere conto nella stesura del documento di consultazione, secondo il proprio apprezzamento. 4.511 Consiglio approva il documento di consultazione e delibera l'avvio del procedimento per l'adozione dell'atto regolatorio, indicando la modalità di consultazione preventiva ritenuta idonea. Nella deliberazione di avvio del procedimento di regolazione è indicato se l'intervento è soggetto ad AIR.

4.6 Il documento di consultazione predisposto dall'ufficio competente, contiene:

a) le norme attributive del potere;

b) i presupposti, l'oggetto e le finalità dell'atto di regolazione da adottare;

c) la descrizione dettagliata, eventualmente con il ricorso a strumenti statistici, delle criticità riscontrate e dei possibili correttivi, indicando i probabili effetti sui soggetti destinatari degli interventi;

d) le ipotesi alternative che si mettono a confronto, laddove già. individuate;

e) le questioni sulle quali l'Autorità sollecita i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte;

f) la bozza dell'atto finale, se già predisposta;

g) l'indicazione delle modalità e il termine per la presentazione delle osservazioni e proposte, di norma non inferiore a trenta giorni, salvo casi di urgenza.

4.7 II documento per la consultazione è pubblicato sul sito internet dell'Autorità nella sezione «Consultazioni online».

Art. 5.

Consultazione

5.1 La consultazione si svolge, di regola, in modalità aperta al pubblico con l'ausilio di tecnologie telematiche. In casi particolari, la consultazione può essere limitata a soggetti preventivamente individuati in considerazione dell'oggetto dell'atto di regolazione e/o dell'urgenza di adottarlo.

5.2 I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte nel termine fissato dall'Autorità che, salvo casi di particolare urgenza, non può essere inferiore a quattro settimane. I casi di particolare urgenza devono riguardare fatti indipendenti dalla volontà dell'Autorità e devono essere debitamente motivati. I contributi pervenuti sono considerati al fine della predisposizione dell'atto finale.

5.3 Le osservazioni e le proposte pervenute dai soggetti intervenuti alle consultazioni *on-line* sono pubblicate in versione integrale sul sito internet a cura dell'ufficio competente. I soggetti che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni devono farne motivata richiesta, contestualmente alla presentazione delle suddette osservazioni, indicando se intendano mantenere riservato il nominativo del soggetto proponente e/o il contenuto delle osservazioni presentate. In tale ultimo caso, le parti riservate, che non saranno pubblicate e, di regola, non oggetto di valutazione, devono essere indicate in apposite appendici, separate dal resto delle osservazioni.

5.4 Ai fini dell'adozione dell'atto finale, l'Autorità prende in considerazione solo le osservazioni strettamente pertinenti all'oggetto della consultazione e utili all'assunzione delle scelte di competenza. Le osservazioni che, pur non possedendo tali caratteristiche, facciano emergere particolari criticità in altri ambiti di intervento dell'Autorità, possono essere valutate per l'adozione di atti futuri. Le richieste di parere o di indicazioni operative pervenute nel corso delle consultazioni non sono prese in considerazione e non formano oggetto di risposta da parte dell'Autorità.

Art. 6.

Consultazione preventiva

6.1 L'Autorità può ricorrere a consultazioni preventive al fine di acquisire i dati necessari alle valutazioni di competenza, anche mediante la somministrazione di questionari a soggetti individuati.

6.2 In caso di atti che abbiano un grande impatto sul mercato oppure che riguardino questioni caratterizzate da novità o notevole complessità, il Consiglio può prevedere che la predisposizione del documento di consultazione avvenga all'esito dell'audizione di soggetti portatori di interessi, collettivi e diffusi, pubblici e/o privati, particolarmente qualificati in considerazione dell'oggetto dei suddetti atti. Il Consiglio individua, anche sulla base delle indicazioni e proposte dell'ufficio competente, i soggetti da convocare. All'audizione possono richiedere di essere invitati anche altri soggetti, che saranno ammessi a partecipare ove ne sussistano le condizioni. I soggetti che partecipano all'audizione possono presentare contributi e osservazioni sia in sede di partecipazione all'audizione sia entro il termine che sarà. fissato nella lettera di convocazione. La presentazione di osservazioni e proposte avviene, di regola, con modalità telematiche.

Art. 7.

Seconda consultazione

7.1 Se, all'esito della prima consultazione, permane la necessità. di acquisire ulteriori informazioni su specifiche questioni l'Autorità procede a una seconda consultazione, incentrata prevalentemente sui punti controversi.

7.2 Se, dopo la prima consultazione la proposta di testo finale contiene soluzioni che non erano previste nel documento sottoposto a consultazione o che si discostano notevolmente dalle opzioni ivi prospettate si può procedere a una nuova consultazione solo in relazione agli elementi di novità introdotti.

7.3 Il secondo documento di consultazione contiene la bozza di atto che l'Autorità intende adottare. In tale documento, o in un allegato separato, sono indicati i punti su cui l'Autorità ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi, evidenziando le ipotesi di soluzione alternativa con i relativi aspetti positivi e negativi. Inoltre, compatibilmente con la tempistica prevista, il secondo documento di consultazione fornisce le motivazioni delle scelte già adottate, anche con riferimento ad eventuali osservazioni non accolte.

7.4 I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte nel termine fissato dall'Autorità che, salvo casi di particolare urgenza, non può essere inferiore a quattro settimane. I casi di particolare urgenza devono riguardare fatti indipendenti dalla volontà dell'Autorità e devono essere debitamente motivati. I contributi pervenuti sono considerati al fine della predisposizione dell'atto finale.

TITOLO II

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (AIR) E VERIFICA DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (VIR)

Art. 8.

Atti assoggettati all'analisi di impatto della regolazione (AIR)

8.1 Quando gli atti regolatori riguardano questioni di particolare rilevanza per il mercato o producono effetti su un numero elevato di destinatari, l'Autorità, laddove sussista un ampio potere discrezionale per la ponderazione degli interessi coinvolti, con deliberazione debitamente motivata sottopone i predetti atti, oltre che a consultazione pubblica, anche ad analisi di impatto della regolazione. In tal caso, nel documento di consultazione è indicato che l'atto di regolazione è sottoposto ad AIR.

8.2 Nei casi non rientranti nel punto 8.1, anche in ottemperanza al principio di proporzionalità e di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, l'Autorità predispone una relazione illustrativa in cui dà conto delle scelte adottate, anche in rapporto alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati.

Art. 9.

Obiettivi dell'analisi di impatto della regolazione

9.1 L'analisi di impatto clella regolazione è finalizzata a valutare gli effetti dell'intervento regolatorio sul mercato, Tale attività presuppone l'analisi del quadro normativo di riferimento vigente e l'individuazione, laddove possibile:

a. delle criticità dell'applicazione della normativa attuale che si intendono risolvere;

b. degli obiettivi attesi, sia generici che specifici;

c. dei soggetti destinatari dell'intervento;

d. dell'«opzione zero» o «opzione di non intervento», che deve essere valutata in termini dinamici mediante una proiezione di ciò che accadrebbe se non vi fossero interventi regolatori;

e. delle opzioni di soluzione alternative, selezionate in considerazione della:

efficacia: capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati;

efficienza: massimizzazione del rapporto tra risultati ottenuti e risorse impiegate;

concordanza: minimizzazione degli scostamenti presenti tra diversi obiettivi o diversi risultati attesi;

semplificazione amministrativa: minori aggravi burocratici e amministrativi;

tempestività: riduzione dei tempi per ottenere risultati o distribuzione più uniforme dei costi della regolazione;

fattibilità: concreta possibilità di realizzazione della soluzione esaminata;

degli effetti positivi e negativi delle varie opzioni e degli oneri derivanti dall'intervento a carico dei destinatari finali, laddove agevolmente quantificabili in modo attendibile;

g. dei costi dell'intervento, laddove agevolmente quantificabili in modo attendibile;

h. della fattibilità in concreto dell'opzione scelta;

i. degli indicatori oggettivi di misurazione dei risultati attesi;

l. delle azioni di monitoraggio utili allo svolgimento della verifica dell'impatto della regolazione (VIR), da svolgersi a posteriori.

9.2 Le informazioni e i dati necessari allo svolgimento delle valutazioni di competenza sono acquisiti, ove disponibili, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23, comma 1, del codice, e laddove ragionevolmente possibile, da altre banche dati esistenti presso amministrazioni pubbliche e soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, da analisi e studi nella materia oggetto di analisi, dalle segnalazioni e richieste di parere pervenute, dalle notizie contenute nella stampa nazionale o apprese da altri organi di informazione, dalle consultazioni preventive e dai tavoli tecnici effettuati dall'Autorità.

Art. 10.

Metodologia di analisi

10.1 In considerazione della natura degli atti di regolazione dell'Autorità, della finalità degli interventi regolatori e della notevole varietà degli ambiti di intervento, l'analisi di impatto della regolazione è effettuata, con preferenza, utilizzando metodologie di analisi multicriteria che consentono di valutare le singole opzioni alternative in termini sia qualitativi che quantitativi.
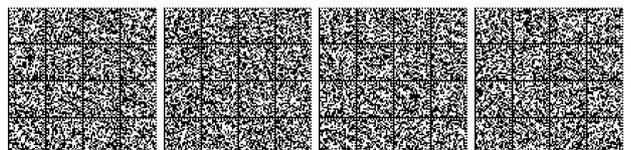
10.2 L'analisi, di regola, non riguarda l'intervento nel suo complesso, ma si concentra sulle disposizioni ritenute rilevanti nel caso concreto perché incidono in modo significativo sul mercato e sulla concorrenza, introducono importanti innovazioni nella disciplina, riguardano un numero particolarmente elevato di destinatari o si rivelano, per altri motivi, meritevoli di valutazioni specifiche.

10.3 Quando i provvedimenti da adottare impattano in modo significativo, direttamente o indirettamente, su micro, piccole e medie imprese, la verifica di impatto della regolazione è volta anche a valutare gli effetti sulle stesse.

Art. 11.

Relazione illustrativa e Relazione AIR

11.1 La relazione illustrativa contiene i seguenti elementi:

norme attributive del potere;

ragioni e finalità dell'intervento;

esame dei contributi pervenuti nell'ambito della consultazione;

motivazione delle scelte adottate.

Nel caso di atti di regolazione che si sostanziano in meri adeguamenti o integrazioni di atti già. predisposti dall'Autorità resi necessari in conseguenza di modifiche normative o di richieste di chiarimenti la relazione illustrativa può limitarsi all'elencazione delle modifiche introdotte con una breve motivazione delle stesse, se gli atti sono adottati in assenza di un potere discrezionale dell'Autorità oppure non innovano sostanzialmente l'atto originario. Quando a seguito di modifiche normative che attribuiscono un potere discrezionale all'Autorità. o di richieste di chiarimenti si determina una modifica sostanziale dell'atto originario, oltre alla consultazione, è predisposta la relazione AIR, se ricorrono le condizioni di cui al punto 8.1.

11.2 II processo di valutazione di impatto della regolazione è descritto nella relazione AIR che illustra, per gli aspetti ritenuti di maggior rilievo:

il contesto e gli obiettivi di regolazione;

le procedure di consultazione adottate;

la valutazione dell'opzione di non intervento;

la valutazione delle opzioni alternative;

la giustificazione dell'opzione regolatoria scelta;

le ragioni per il mancato accoglimento delle osservazioni dei partecipanti alla consultazione, raggruppate per oggetto;

la valutazione dell'impatto sulle PMI;

le modalità attuative dell'intervento regolatorio (monitoraggio, *VIR)*.

11.3 La relazione AIR è pubblicata sul sito dell'Autorità e trasmessa al Parlamento ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003 n. 229.

Art. 12.

Provvedimento finale

12.1 L'Autorità adotta l'atto di regolazione dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari.

12.2 II provvedimento finale è accompagnato dalla «Relazione illustrativa» o dalla relazione AIR, se prevista. 12.3 Nel provvedimento finale, nella relazione illustrativa o nella relazione AIR è indicato se per l'atto si prevede la realizzazione di una VIR, con precisazione della relativa tempistica.

Art. 13.

Verifica di impatto della regolazione

13.1 La verifica di impatto della regolazione consente di valutare a posteriori l'effetto delle regole introdotte sui soggetti destinatari degli atti regolatori, verificando il raggiungimento degli obiettivi attesi e individuando eventuali correttivi da introdurre.

13.2 Ai fini della verifica di impatto della regolazione, l'Autorità effettua il monitoraggio costante della regolazione raccogliendo le informazioni e i dati utili, ove disponibili e laddove ragionevolmente possibile, attraverso:

a) la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 23, comma 1, del codice;

b) le banche dati esistenti presso amministrazioni pubbliche e soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità;

c) le analisi e gli studi nella materia oggetto di valutazione;

d) le segnalazioni dei soggetti interessati;

e) le indicazioni fornite dagli uffici interni addetti all'attività. di vigilanza e all'attività consultiva;

f) le consultazioni, le audizioni o i tavoli tecnici ad *hoc*;

g) la somministrazione di appositi questionari ai soggetti destinatari dei provvedimenti da valutare.

13.3 La verifica di impatto della regolazione è eseguita nel rispetto della scadenza individuata in occasione dell'adozione dei singoli provvedimenti.

Art. 14.

Atti sottoposti alla verifica di impatto della regolazione e relativo procedimento

14.1 Sono, di regola, sottoposti alla verifica di impatto della regolazione i provvedimenti per la cui approvazione è stata adottata una procedura AIR e i provvedimenti ritenuti di particolare interesse o che hanno avuto un significativo impatto sul mercato.

La verifica di impatto della regolazione può riguardare contestualmente provvedimenti tra loro connessi.

14.2 Al procedimento della verifica di impatto della regolazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative all'AIR di cui ai punti 2 e seguenti del presente regolamento in ordine alla calendarizzazione degli interventi e alla partecipazione dei portatori di interessi.
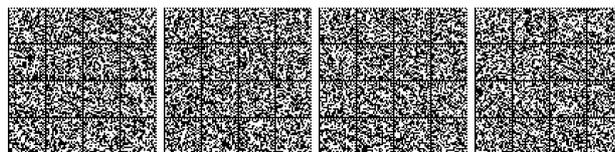
14.3 La verifica di impatto della regolazione si articola nelle seguenti fasi:

a) verifica del raggiungimento dei risultati attesi effettuata mediante confronto con gli indicatori individuati nell'AIR oppure con riferimento alla situazione di partenza;

b) verifica del superamento o della persistenza delle problematiche alla base dell'intervento;

c) valutazione dell'efficienza delle misure intraprese, con individuazione delle migliori e peggiori prassi;

d) individuazione di possibili correttivi.

Art. 15.

Esito della verifica di impatto della regolazione

15.1 L'esito della verifica di impatto della regolazione può consistere:

a) nella conferma dell'atto valutato;

b) nella modifica dell'atto valutato per aspetti di dettaglio;

c) nell'avvio di un nuovo procedimento destinato all'adozione di un atto di regolazione sostitutivo del precedente.

15.2 Le risultanze della verifica di impatto della regolazione sono riportate in un'apposita relazione (relazione *VIR)* pubblicata sul sito internet dell'Autorità. La relazione dà conto dell'analisi di cui all'art. 13.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Disposizioni finali

16.1 Il presente regolamento sostituisce il regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 155 del 6 luglio 2018.

16.2 Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la relativa pubblicazione.

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 135 nell'adunanza del 28 marzo 2023

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 6 aprile 2023.

Il Presidente: BUSIA

Il segretario: ANGELUCCI

23A02324

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 8 febbraio 2023.

Pedemontana Piemontese – Collegamento tra l'A4 (Torino-Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri-Gravellona Toce) in località Ghemme tratta Masserano-Ghemme – lotto 1, stralcio 1 e stralcio 2 approvazione progetto definitivo ai soli fini della definizione del nuovo limite di spesa programma delle infrastrutture strategiche legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo) (CUP C21B08000240001). (Delibera n. 2/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data … in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici»;
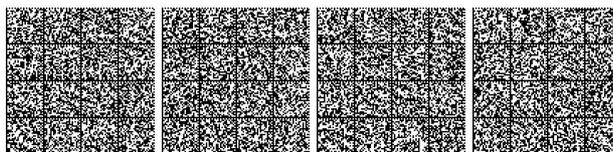
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni»;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, che riporta all'allegato 1, tra i «Sistemi stradali e autostradali» del «Corridoio plurimodale padano», l'intervento «Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)», e all'allegato 2, tra i «Corridoi autostradali e stradali» della Regione Piemonte, la «Pedemontana piemontese»;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla successiva delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzazione l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

4. il citato decreto-legge n. 76 del 2020, e, in particolare, l'art. 41, comma 1;

Vista l'Intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003, che include la «Pedemontana piemontese» tra i «corridoi autostradali e stradali»;

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Visto l'art. 42, comma 3, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel quale, in particolare, è previsto che la voce «imprevisti» del quadro economico di progetto, di seguito QE, sia prevista «in misura non superiore al dieci per cento»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante «Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali» nonché la direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 che modifica la citata direttiva 2008/96/CE;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che abroga la decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010;

Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis*, e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

2. la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15, che — ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 — aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Vista la delibera CIPE 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso il parere sull'XI «Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013», che include, nella «Tabella 0 - Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Asse Pedemontano - Piemonte, Lombardia, Veneto», l'intervento «Collegamento autostradale Pedemontana piemontese»;

Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e visti in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del previgente Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

4. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, provvede, tra l'altro, alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo a questo stesso Comitato le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

6. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

6.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

6.2. per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

6.3. le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Visto l'art. 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che ha assegnato alla Regione Piemonte, per l'anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana piemontese»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» (c.d. «Sblocca Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e visto in particolare l'art. 3, che:

1. ai commi 1 e 1-*bis*, ha incrementato la dotazione del Fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

2. al comma 2, ha stabilito che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano finanziati, a valere sulle risorse del Fondo sopra richiamato, tra l'altro, gli interventi di cui alla lettera *c)* del comma stesso, «appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 ottobre 2015», compreso il «Collegamento stradale Masserano-Ghemme»;

3. al comma 3-*bis* ha stabilito che, ai fini della revoca dei finanziamenti, «le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre 2021»;

4. al comma 4, lettera *e)*, ha previsto la «riduzione dell'autorizzazione di spesa», «quanto a 79,8 milioni di euro per l'anno 2015», di cui al suddetto art. 1, comma 212, della legge n. 228 del 2012, lasciando disponibili 200.000 euro per l'asse autostradale «Pedemontana piemontese»;

5. al comma 5, ha previsto che «il mancato rispetto delle condizioni fissate dal comma 3-*bis* determina la revoca del finanziamento assegnato»;

Visto il decreto 4 marzo 2015, n. 82, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha, tra l'altro:

1. previsto che «l'utilizzo dei contributi per gli interventi relativi agli interventi di competenza di ANAS» avvenga mediante trasferimento dei finanziamenti a favo-

re dei soggetti beneficiari da parte delle Direzioni generali del MIT competenti per gli specifici interventi, «sulla base del nulla osta al pagamento, previa verifica dello stato di realizzazione dei lavori, dei relativi crediti maturati nel rispetto del piano delle erogazioni elaborato dai soggetti beneficiari medesimi in raccordo al cronoprogramma dei lavori, nonché previa verifica dell'insussistenza di contenzioso o riserve da parte dei soggetti esecutori, …»;
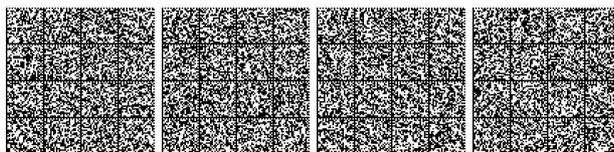
2. previsto che i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014 si dovessero intendere soddisfatti, per l'«asse viario Masserano-Ghemme», al verificarsi della presentazione all'allora struttura tecnica di missione del MIT degli «elaborati progettuali idonei per la sottoposizione all'approvazione del CIPE»;

3. quantificato i finanziamenti da attribuire agli interventi di cui al richiamato art. 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge n. 133 del 2014, tra cui 80 milioni di euro per il succitato «Collegamento stradale Masserano-Ghemme», imputati per 10 milioni di euro sull'anno 2017 e 70 milioni di euro sull'anno 2018;

Vista la delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 23, con la quale questo Comitato ha tra l'altro:

1. individuato la società ANAS S.p.a., di seguito ANAS, quale soggetto aggiudicatore dell'intervento denominato «Pedemontana piemontese»;

2. previsto che gli oneri relativi ai rapporti attivi e passivi in cui ANAS sarebbe potuta subentrare a Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.a., precedente soggetto aggiudicatore, dovessero essere «limitati alle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte strettamente correlate alla progettazione e realizzazione dell'opera e comunque posti a carico delle risorse assegnate all'opera medesima senza dar luogo a maggiori oneri a carico della stessa ANAS»;

3. previsto che ANAS avrebbe dovuto presentare al MIT una relazione che desse «conto della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte che dichiara l'estinzione del contenzioso pendente e dell'avvenuto pagamento dell'importo di 1,450 milioni di euro al RTI SATAP, come previsto dall'atto transattivo 18 marzo 2016»;

4. previsto che la Regione Piemonte avrebbe dovuto riferire al MIT, che a sua volta avrebbe informato questo Comitato, «in merito all'utilizzo delle risorse residue, per l'importo di 200.000 euro, che l'art. 1, comma 212, della legge n. 228/2012, ha assegnato alla regione medesima per la realizzazione della "Pedemontana piemontese"»;

Vista la delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 54, con la quale questo Comitato ha approvato il «Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», allegato alla delibera stessa e che comprende il «Collegamento tra l'A4 (Torino-Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri-Gravellona) in località Ghemme. Lotto 1, stralcio 2» tra i «Completamenti di itinerari già programmati» di cui all'«Asse tematico A: Interventi stradali»;

Vista la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 65, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Contratto di programma 2016-2020 tra MIT e ANAS, di seguito CdP ANAS, a seguito della quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto di approvazione 27 dicembre 2017, n. 588, registrato il 29 dicembre 2017 dalla Corte dei conti con provvedimento n. 1-4640;

Vista la delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 44, con la quale questo Comitato ha approvato l'aggiornamento 2020 del CdP ANAS, l'ultimo prima del nuovo Contratto di programma ANAS 2021-2025;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2021, con la quale sono state fornite «linee di indirizzo sull'azione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile per l'anno 2022», prevedendo che i progetti ed i piani di investimenti pubblici sottoposti all'esame e all'approvazione di questo Comitato dovranno essere orientati alla sostenibilità;

Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 77, con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal MIT, il progetto definitivo della «Pedemontana piemontese - Collegamento tra l'A4 (Torino-Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri-Gravellona Toce) in località Ghemme, tratta Masserano-Ghemme - lotto 1, stralcio 1 e stralcio 2», anche ai fini della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, per un importo complessivo dell'investimento pari a 214.285.634,05 euro, comprensivo di 10.035.634,05 euro per il recepimento delle prescrizioni accolte nell'ambito della fase autorizzativa del progetto;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che ha consentito l'aggiornamento dell'elenco prezzi ANAS;

Vista la delibera CIPESS 27 dicembre 2022, n. 43, con la quale questo Comitato ha approvato l'atto aggiuntivo al CdP ANAS (2016-2020);

Vista la nota 20 dicembre 2022, n. 42948, con la quale il MIT ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di approvazione del progetto definitivo per appalto integrato relativo all'intervento denominato «Pedemontana Piemontese - Collegamento tra l'A4 (Torino-Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri-Gravellona) in località Ghemme. Tratta Masserano-Ghemme. Lotto 1 stralcio 1 e stralcio 2», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria e proponendo al CIPESS di:

1. riapprovare, ai soli fini della definizione del nuovo limite di spesa pari a 384.452.760,96 euro, il progetto definitivo dell'intervento già assentito con delibera di questo Comitato del 22 dicembre 2021, n. 77 per un impor-

to complessivo dell'investimento pari a 214.285.634,04 euro, con le medesime prescrizioni e raccomandazioni contenute nella medesima delibera;
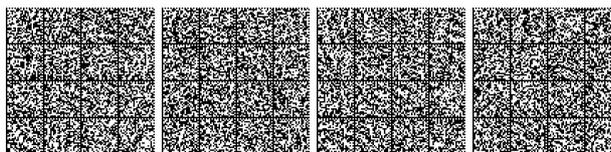
2. dare mandato al soggetto aggiudicatore, ANAS, di proseguire con le successive fasi progettuali e di realizzazione dell'opera, recependo le prescrizioni e raccomandazioni, riferite al progetto definitivo;

Vista la nota 21 dicembre 2022, n. 7127, con la quale il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, ha chiesto al MIT alcuni chiarimenti istruttori in merito in particolare a:

1. confronto dei quadri economici;

2. incrementi di costo dell'importo totale rispetto alla delibera di questo Comitato del 22 dicembre 2021, n. 77, di circa 170 milioni di euro;

3. variazioni del prezziario ANAS;

Vista la nota 21 dicembre 2021, n. 14560, del MIT con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti richiesti con la sopra citata nota DIPE;

Vista la nota 12 gennaio 2023, n. 282, con la quale il DIPE ha chiesto al MIT ulteriori chiarimenti istruttori in merito a:

1. convenzione fra MIT, ANAS e Autostrade per l'Italia S.p.a., di seguito ASPI, per il trasferimento ad ASPI della gestione del tratto di strada tra la nuova barriera di esazione e l'innesto con l'A26, di seguito convenzione;

2. maggiori incrementi di costo, dovuti sostanzialmente a tre macro-voci (corpo stradale +31,5%, pari a +34,5 milioni di euro, viadotto fiume Sesia +50,7%, pari a +20,5 milioni di euro e adeguamento tombini e condotte +47,4%, pari a +4,1 milioni di euro);

3. compatibilità dell'opera con gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile;

Vista la nota ANAS prot. n. 50087 del 23 gennaio 2023, con la quale sono descritte le motivazioni di dettaglio che hanno determinato l'incremento di costo dell'intervento, inclusi gli approfondimenti progettuali a seguito di prescrizioni;

Vista la nota 25 gennaio 2023, n. 954, con la quale il MIT nel fornire i suddetti ulteriori chiarimenti istruttori e la documentazione richiesta, ha ritrasmesso nuovamente tutta la documentazione istruttoria, di cui alla precedente nota n. 42948 del 2022 che, pertanto, la sostituisce integralmente;

Vista la nota 2 febbraio 2023, n. 3927, con la quale il Ministero della cultura ha indicato che il «Proponente deve inviare alla competente soprintendenza il nominativo della ditta incaricata alla esecuzione del piano di indagini archeologiche, la comunicazione della data di inizio attività e gli esiti delle indagini archeologiche»;

Vista la prescrizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisita agli atti del DIPE con nota del 6 febbraio 2023, n. 1139, con la quale si chiede ad ANAS di «rispettare le condizioni ambientali dettate con il parere della Commissione VIA n. 3281/2020 anche al fine della verifica della loro osservanza e della corretta realizzazione», come citato nei punti n. 20 e n. 21 degli aspetti tecnico-procedurali della delibera di questo Comitato del 22 dicembre 2021, n. 77, qui integralmente richiamata;

Vista la nota 7 febbraio 2023, n. 3141, con la quale il MIT ha trasmesso la convenzione sottoscritta tra le parti in data 7 febbraio 2023 e, con riferimento agli incrementi rilevati in talune voci del QE, ha confermato l'importo relativo agli «imprevisti» in 15.616.883,45 euro (pari al 5,16% dell'importo dei lavori) e quello degli «oneri di investimento» in 31.743.805,95 euro (pari al 9% del valore dei lavori, che costituisce la quota massima riconoscibile ai sensi della normativa vigente);

Considerato che sotto l'aspetto dello sviluppo sostenibile l'opera garantisce, in particolare:

1. il perseguimento delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile — economia, ambiente e sociale (inteso come equità) — declinati con diversi indicatori tanto nel nuovo *Green Deal* europeo, a cui sono dedicati i Fondi del *Next Generation* EU e quindi del PNRR italiano, tanto dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite che costituisce il quadro di riferimento globale per l'impegno nazionale e internazionale per lo sviluppo sostenibile;

2. un'analisi di tipo «*multicriteria*» sulla base dei seguenti indicatori ambientali e paesaggistici: vincoli e tutele naturali e culturali; rumore; atmosfera; vibrazioni;

3. l'obiettivo di aumentare il livello di servizio, di migliorare la sicurezza stradale e il benessere delle persone riducendo le disuguaglianze territoriali, economiche e sociali e ad accrescere la competitività delle imprese nel rispetto dell'ambiente;

4. la promozione della salute e del benessere che sarà ottenuta attraverso la riduzione e la fluidificazione del traffico in prossimità degli abitati dei Comuni di Brusnengo, Gattinara e Romagnano Sesia lungo la S.P. 142 storica, che porteranno ad una conseguente riduzione delle emissioni atmosferiche, acustiche e vibrazionali nonché dell'incidentalità;

5. un contributo alla crescita economica e sociale sia locale che territoriale, attraverso l'aumentata capacità trasportistica e interazione degli scambi interregionali di persone e merci;

Preso atto che:

1. il progetto definitivo per l'appalto integrato, il cui aggiornamento progettuale — intervenuto dopo l'approvazione del progetto definitivo con delibera di questo Comitato del 22 dicembre 2021, n. 77 — non ha modificato la localizzazione dell'intervento, non ha richiesto la disponibilità di maggiori aree da espropriare e non ha introdotto innovazioni atte a rendere inefficaci le autorizzazioni già acquisite in fase approvativa;

2. il costo stimato dell'investimento (Lavori - sicurezza e servizi, somme a disposizione e oneri d'investimento), come illustrato nel QE del progetto definitivo per appalto integrato, pari a 384.452.760,96 euro, comprende la valorizzazione delle diverse prescrizioni e delle opere compensative richieste nell'ambito della fase autorizzativa del progetto definitivo e nei pareri rilasciati nell'ambito della Conferenza di servizi;

3. il recepimento delle prescrizioni e delle raccomandazioni ha comportato un maggior impegno di spesa pari a 90.012.786,51 euro (di cui 81.744.909,30 euro per lavori sicurezza e servizi, 3.712.089,85 euro per le somme a disposizione e 4.555.787,36 per i relativi oneri d'investimento);
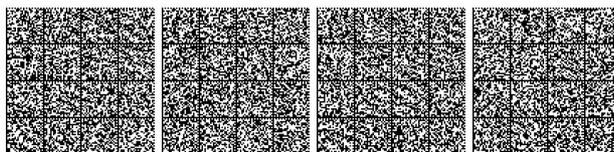
4. le prescrizioni che hanno comportato i maggiori aumenti in valore assoluto risultano essere dovute all'aggiornamento del corpo del rilevato dallo svincolo di Gattinara a fine intervento e a modifiche al viadotto sul Fiume Sesia;

5. il limite di spesa è comprensivo dell'aggiornamento al prezziario ANAS 2022 rev. 02 attualmente in vigore (che comporta un incremento medio dei prezzi superiore al 40%), con un aumento complessivo di costo di 80.154.340,40 euro;

6. la voce «somme a disposizione» ricomprende le spese per imprevisti, e risulta aumentata da 4,6 milioni di euro a circa 15,6 milioni di euro, con un valore in termini percentuali del 5,16%, rientrante nel limite massimo del 10 per cento previsto dall'art. 42, comma 3, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

7. gli «oneri di investimento», che nel precedente QE di cui alla delibera n. 77 del 2021 erano calcolati in misura dell'11,20%, nel QE aggiornato, oggetto della presente deliberazione, sono ridotti al 9%, percentuale che corrisponde al limite massimo consentito in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 2-*quaterdecies*, del decreto-legge n. 121 del 2021, sopra citato;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT, e nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni previste nella citata delibera di questo Comitato del 22 dicembre 2021, n. 77 relativa all'approvazione del progetto definitivo, ed in particolare che:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

1. il progetto prevede la realizzazione di una strada di categoria B «extraurbana principale», ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», di circa 15 km, che collega la S.P. 142 «Biellese Variante» con l'autostrada A26, con due corsie per senso di marcia e banchine laterali per una larghezza complessiva di 22 m.;

2. le maggiori opere sono costituite da quattro svincoli (a Masserano, Roasio, Gattinara e Ghemme con interconnessione con l'A26), un viadotto sul fiume Sesia, cinque ponti, sei cavalcavia (di cui uno autostradale), sei sottopassi scatolari, una barriera di esazione alla progressiva km 38+800);

3. dall'istruttoria e la relazione tecnica generale emerge la necessità di una specifica convenzione relativamente alla cessione alla medesima ASPI dell'area di esazione e del tratto autostradale compreso tra l'area di esazione stessa e lo svincolo di Ghemme sull'A26;

4. il Ministero ha indicato nella relazione istruttoria le integrazioni progettuali necessarie per il rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni previste nella delibera di questo Comitato del 22 dicembre 2021, n. 77, tra le quali quelle che hanno comportato un maggior incremento dei costi sono le seguenti:

4.1. aggiornamento del corpo del rilevato dallo svincolo di Gattinara a fine intervento, ivi compreso tratto A26, con allargamento del rilevato del casello di esazione e modifica della pendenza delle scarpate - Richiesta di ASPI;

4.2. viadotto sul Fiume Sesia: inserimento marciapiede, modifica schema di vincolo, aggiornamento sistema «Riprap» per protezione delle pile, aggiornamento fondazioni per tener conto delle condizioni scalzamento avvenuto, aggiornamento delle verifiche strutturali dell'impalcato considerando tutti gli elementi principali e secondari con conseguente modifica dell'incidenza della carpenteria metallica - Richiesta di ASPI;

4.3. tombini: adeguamento delle sezioni dei tombini, inserimento dispositivi per passaggio condotte) - Richiesta del Consorzio di bonifica;

5. il Ministero ha inoltre indicato nella relazione istruttoria le integrazioni progettuali necessarie per il rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di ASPI:

5.1. per quanto concerne l'adeguamento dell'infrastruttura autostradale A26 e per le rampe dello svincolo di Ghemme dovrà essere utilizzata una sovrastruttura stradale coerente con gli *standard* autostradali, in ottemperanza alla specifica prescrizione ASPI;

5.2. per il cavalcavia dell'autostrada A26 svincolo Ghemme si prevede la modifica della tipologia dell'opera con il raddoppio della luce, da campata singola a tre campate oltre l'inserimento di marciapiedi di servizio;

5.3. incremento da sette a undici porte di ingresso/uscita nella barriera di esazione;

5.4. adeguamenti strutturali del sottovia dello svincolo di Ghemme, senza modifica della geometria e della posizione;

sotto l'aspetto attuativo:

1. il soggetto aggiudicatore dell'intervento è confermato in ANAS;

2. per l'esecuzione dell'intervento, ANAS potrà ricorrere all'appalto integrato, ovvero all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (che aveva previsto la possibilità di ricorrere all'appalto integrato in deroga sino al 31 dicembre 2020), novellato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (che aveva prorogato tale scadenza al 31 dicembre 2021), e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (che ha prorogato ulteriormente tale scadenza al 30 giugno 2023);

3. il CUP attribuito all'intervento è C21B08000240001;

4. per la realizzazione dell'intervento sono previsti: novanta giorni naturali consecutivi per la progettazione esecutiva e millequattrocentoquaranta giorni naturali consecutivi per l'esecuzione dei lavori, come risulta dal cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale;
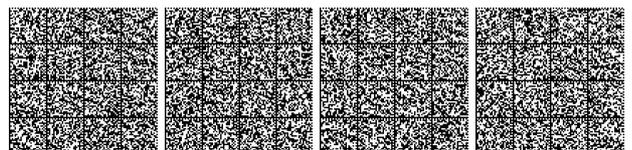
sotto l'aspetto finanziario:

1. il costo del progetto definitivo, approvato con la delibera di questo Comitato del 22 dicembre 2021, n. 77 ammontava a complessivi 214.285.634,05 euro, come risultava dal seguente QE:

A)	**Lavori a base di Appalto**	(importi in euro)
a1	Lavori a Corpo e a Misura	146.907.234,20
a2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	8.814.434,05
a3	Protocollo di legalità non soggetto a ribasso	311.443,34
a4	Totale lavori più servizi (a1+a2+a3)	156.033.111,59
a5	Oneri relativi alla Sicurezza e protocollo di legalità non soggetti a ribasso	9.125.877,39
a6	**Totale Importo lavori soggetto a ribasso (a4 - a5)**	**146.907.234,20**
B)	**Somme a disposizione stazione appaltante**	
b1	Interferenze	5.385.000,00
b2	Rilievi, accertamenti ed indagini	50.000,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	100.000,00
b4	Imprevisti	4.600.000,00
b5	Acquisizione aree ed immobili, imposte di registro, ipotecarie e catastali	10.531.713,52
b6	Fondo art. 113, c. 2 D.Lgs. n. 50/2016	-
b7	Spese tecniche per attività di collaudo pari a 0,1502%	233.893,95
b8	Commissari (art. 205, c. 5, e 209, c. 16, D.Lgs. n.50/2016) pari a 0,1%	155.721,67
b9	Commissioni giudicatrici (art. 77, c. 10, D.Lgs. n.50/2016) pari a 0,1%	155.721,67
b10	Copertura assicurativa (art. 25, c. 4, D.Lgs. n. 50/2016)	622.886,67
b11	Spese per pubblicità e opere artistiche	80.000,00
b11a	Contributo ANAC	800,00
b12	Spese prove di laboratorio e verifiche tecniche	2.024.381,69
b13	Oneri per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale. DM (MATTM) 245/2016 (in parte già corrisposti)	515.344,88
b14	Oneri di legge su spese tecniche pari al 4%	21.813,49
b15	Attività di sorveglianza e indagini archeologiche	520.000,00
b16	Monitoraggio ambientale	1.975.675,66
b17	Indennizzo economico per taglio boschivo - 50 ha	3.330.450,00
b18	Oneri diritto di escavazione (art. 26 c.3 LR n. 23/2016)	1.300.000,00
b19	Compensazioni ambientali	1.067.350,36
b20	Barriere di sicurezza ANAS e corpi illuminanti	1.832.696,65
b21	Bonifica ordigni bellici legge n. 177/2012	2.166.346,53
b22	**Totale Somme a disposizione**	**36.669.796,73**
C)	**Oneri d'investimento: quota corrispettivo pari a 11,2%**	**21.582.725,73**
	Totale importo investimento (a4+b20+C)	**214.285.634,05**
D)	IVA per memoria al 22%	38.928.451,79

2. i valori del QE del progetto approvato dalla delibera di questo Comitato del 22 dicembre 2021, n. 77 erano stati valorizzati con l'applicazione dell'elenco prezzi ANAS ufficiale del 2018;

3. l'incremento di costo dell'intervento, pari a 170.167.126,91 euro, rispetto all'importo approvato dalla delibera di questo Comitato del 22 dicembre 2021, n. 77, è dovuto:

3.1. all'aggiornamento dei prezzi unitari ai più recenti prezzari ANAS (rev. 2 del 2022) che hanno registrato aumenti del 42% circa rispetto ai prezzari utilizzati per la valutazione iniziale degli interventi, a causa del caro materiali e dell'energia;

3.2. alla valorizzazione delle prescrizioni e raccomandazioni previste nella delibera di questo Comitato del 22 dicembre 2021, n. 77;
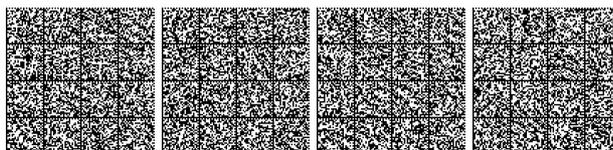
4. il nuovo costo complessivo dell'investimento è pari a 384.452.760,96 euro, come risulta dal seguente QE:

A)	**Lavori a base di Appalto**	(importi in euro)
a1	Lavori a Corpo e a Misura	290.898.360,67
a2	Servizi di monitoraggio ambientale *ante e corso operam* e di caratterizzazione ambientale	1.325.997,66
a3	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva	3.197.010,93
a4	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	6.485.981,90
a5	Protocollo di legalità non soggetto a ribasso	896.131,02
a6	Totale lavori più servizi (a1+a2+a3+a4+a5)	**302.803.482,18**
a7	Oneri relativi alla Sicurezza e protocollo di legalità non soggetti a ribasso	7.382.112,92
a8	Importo lavori soggetto a ribasso (a6 - a7)	295.421.369,26
B)	**Somme a disposizione stazione appaltante**	
b1	Interferenze	7.269.750,00
b2	Rilievi, accertamenti ed indagini	50.000,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	100.000,00
b4	Imprevisti	15.616.883,45
b5	Acquisizione aree ed immobili, imposte di registro, ipotecarie e catastali	10.531.713,52
b6	Fondo art. 113, c. 2 D.Lgs. n. 50/2016	-
b7	Spese tecniche per attività di collaudo pari a 0,1502%	454.810,83
b8	Commissari *(art. 205, c. 5, e 209, c. 16, D.Lgs. n.50/2016)*	100.000,00
b9	Commissioni giudicatrici pari a 0,1% *(art. 77, c. 10, D.Lgs. n.50/2016)*	302.803,48
b10	Spese per pubblicità e opere artistiche	80.000,00
b11	Contributo ANAC	800,00
b12	Spese prove di laboratorio e verifiche tecniche di 1,3%	3.781.678,69
b13	Oneri per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale DM MITE 245/2016 (solo nel caso in cui questa voce ricorra andrà applicato a tutti gli importi esclusi espropri, Fondo art. 113, protocollo legalità)	211.305,61
b14	Oneri di legge su spese tecniche (4% di b7, b8, b9)	34.304,57
b15	Sorveglianza archeologica, eventuali altre indagini e attività di conservazione, studio e divulgazione	1.506.162,91
b16	Monitoraggio ambientale *post operam*	373.165,27
b17	Monitoraggio geotecnico	256.765,95
b18	Bonifica ordigni bellici legge n. 177/2012	4.066.901,59
b19	Costi sicurezza per apprestamenti COVID *(a misura)*	157.920,71
b20	*Indennizzo economico per taglio boschi*	3.134.250,00
b21	*Compensazioni ambientali*	237.479,10
b22	*Oneri diritto di escavazione (art. 26 c.3 LR n. 23/2016)*	1.638.777,15
b23	Totale Somme a disposizione	**49.905.472,83**
C)	**Oneri d'investimento: quota corrispettivo pari al 9%**	**31.743.805,95**
	Totale importo investimento (a6+b23+C)	**384.452.760,96**
D)	IVA per memoria al 22% *(ad esclusione di b4, b5, b6, b11, b13, b14, b20, b21, b22)*	70.686.757,15

5. la copertura finanziaria è così determinata:

5.1. 79.550.000,00 euro dalle risorse di cui al citato decreto-legge n. 133 del 2014 (Sblocca Italia);

5.2. 124.700.000,00 euro dalle risorse di cui alla delibera CIPE n. 54 del 2016 (Fondo FSC 2014-2020);

5.3. 180.202.760,96 euro come previsto dall'atto aggiuntivo 2022 al CdP ANAS, con risorse di cui all'art. 1, comma 397, della legge n. 234 del 2021, di cui 10.035.634,05 euro, individuati in sede di approvazione del progetto definitivo con delibera n. 77 del 2021 e provvisoriamente coperti, come disposto dall'art. 1, comma 873, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), mediante temporaneo parziale definanziamento dell'in-

tervento CA152 «SS125 - Nuova S.S. 125/133*bis* Olbia - Palau. Tratta Olbia Nord - al Km 330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B», previsto nel CdP ANAS e all'epoca della delibera non immediatamente cantierabile;

5.4. nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera di approvazione dell'atto aggiuntivo 2022 al CdP ANAS e del perfezionamento dell'atto contrattuale, al fine di consentire l'immediato avvio delle procedure di gara, ANAS ha chiesto al MIT di utilizzare il meccanismo dell'anticipazione di cui all'art. 1, comma 873, della legge n. 208 del 2015, attraverso il temporaneo parziale definanziamento dei seguenti interventi:

5.4.1. FI526 «S.S. n. 2 Cassia - lotto Siena (viadotto Monisindoli sulla S.S. 223 di Paganico) - svincolo di Monteroni d'Arbia Nord» intervento previsto nel Contratto di programma 2016-2020, finanziato per 90.000.000,00 euro da Fondo unico ANAS, di non immediata cantierabilità - per l'importo di 84.202.760,96 euro;

5.4.2. MI639 «S.S. n. 300 di Passo Gavia - intervento di *by-pass* viario sulla *ex* S.P. 29 di 3 km sezione categoria C1 innesto abitato S. Caterina all'altezza dell'immissione torrente Sobretta, per ricondursi sulla *ex* S.P. del Gavia in corrispondenza dell'abitato di San Antonio, per la messa in sicurezza della frana del Ruinon», intervento previsto nel Contratto di programma 2016-2020, finanziato per 100.000.000,00 euro da Fondo unico ANAS, di non immediata cantierabilità - per l'importo di 96.000.000,00 euro;

6. le modalità di revisione dei prezzi prevedono che, in caso di riduzione dei nuovi prezzari di riferimento, ANAS assicura che nel caso in cui «i prezzi possano registrare delle significative riduzioni in tempi utili, si evidenzia che il bando di gara provvederà, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, specifiche clausole di revisione dei prezzi applicabili sia in aumento che in diminuzione»;

7. la previsione di utilizzo dei suddetti finanziamenti è la seguente:

						(importi in milioni di euro)
Annualità	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Spese	50	80	90	90	74,452	384,452

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile»;

Considerate le richieste del DIPE e del Ministero dell'economia e delle finanze rappresentate nel corso della riunione preparatoria del Comitato, ed in particolare riguardo la necessità di sottoscrivere la convenzione, come già prescritto dalla delibera di questo Comitato del 22 dicembre 2021, n. 77;

Preso atto, in particolare, che la convenzione, per il trasferimento alla stessa ASPI della gestione del tratto di strada tra la nuova barriera di esazione (alla progressiva km 38+800 della nuova strada di «tipo B») e l'A26 è stata trasmessa dall'ANAS al MIT, con nota prot. n. 50450 del 24 gennaio 2023;

Preso atto, altresì, che la competente Direzione generale del MIT, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *h)*, del Contratto di programma MIT-ANAS 2016-2020, ha espresso la propria valutazione ai fini della sottoscrizione della stessa;

Vista la convenzione sottoscritta dalle parti in data 7 febbraio 2023, come risulta dalla documentazione inviata dal MIT con la sopra citata nota n. 3141 del 7 febbraio 2023;

Vista la nota n. 1246-P dell'8 febbraio 2023 predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che l'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 prevede che in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente del Comitato stesso;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Considerato il dibattito svolto in seduta;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità di tale previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1. Approvazione del progetto definitivo ai soli fini della definizione del nuovo limite di spesa.

1.1. È approvato il progetto definitivo della «Pedemontana piemontese - Collegamento tra l'A4 (Torino-Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri-Gravellona Toce) in località Ghemme, tratta Masserano-Ghemme - lotto 1, stralcio 1 e stralcio 2», ai soli fini della definizione del nuovo limite di spesa, pari a 384.452.760,96 euro, al netto di IVA, nel rispetto di quant'altro già previsto dalla delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 77, ivi incluse le prescrizioni e raccomandazioni ancora da adempiere, la cui ottemperanza non potrà comunque comportare ulteriori incrementi del limite di spesa.

1.2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 1.1. ed ai fini della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, rimangono valide le disposizioni approvate con delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 77, con le relative scadenze.

1.3. ANAS S.p.a. è autorizzata a procedere con le successive fasi progettuali, nelle quali dovrà includere anche le modifiche presentate ai fini della definizione del nuovo limite di spesa e apportate a valle degli adeguamenti progettuali conseguenti al recepimento delle prescrizioni effettuate, incluse quelle di ASPI.

1.4. Il finanziamento del progetto, di cui al precedente punto 1.1. e sulla base delle precedenti premesse, è imputato sulle seguenti risorse:

1.4.1. 79.550.000,00 euro dalle risorse di cui al decreto-legge n. 133 del 2014 (Sblocca Italia);

1.4.2. 124.700.000,00 euro dalle risorse di cui alla delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 54 (Fondo FSC 2014-2020);

1.4.3. 180.202.760,96 euro come previsto dall'atto aggiuntivo 2022 al Contratto di programma 2016-2020 di ANAS S.p.a., con risorse di cui all'art. 1, comma 397, della legge n. 234 del 2021, di cui 10.035.634,05 euro, individuati in sede di approvazione del progetto definitivo con delibera CIPESS n. 77 del 2021 e provvisoriamente coperti, come disposto dall'art. 1, comma 873, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), mediante temporaneo parziale definanziamento dell'intervento identificato con codice ANAS «CA152» e denominato «S.S. n. 125 - Nuova S.S. n. 125/133*bis* Olbia - Palau. Tratta Olbia Nord - al Km 330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B», previsto nel Contratto di programma 2016-2020 di ANAS e all'epoca della delibera non immediatamente cantierabile;

1.4.4. nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera di approvazione dell'atto aggiuntivo 2022 al Contratto di programma 2016-2020 di ANAS e del perfezionamento dell'atto contrattuale, al fine di consentire l'immediato avvio delle procedure di gara, ANAS ha chiesto al MIT di utilizzare il meccanismo dell'anticipazione di cui all'art. 1, comma 873, della legge n. 208 del 2015, attraverso il temporaneo parziale definanziamento dei seguenti interventi:

1.4.4.1. codice FI526 «S.S. n. 2 Cassia - lotto Siena (viadotto Monisindoli sulla S.S. 223 di Paganico) - svincolo di Monteroni d'Arbia Nord» intervento previsto nel Contratto di programma 2016-2020 di ANAS S.p.a., finanziato per 90.000.000,00 euro da Fondo unico ANAS, di non immediata cantierabilità - per l'importo di 84.202.760,96 euro;

1.4.4.2. codice MI639 «S.S. n. 300 di Passo Gavia - intervento di *by-pass* viario sulla *ex* S.P. n. 29 di 3 km sezione categoria C1 innesto abitato S. Caterina all'altezza dell'immissione torrente Sobretta, per ricondursi sulla *ex* S.P. del Gavia in corrispondenza dell'abitato di San Antonio, per la messa in sicurezza della frana del Ruinon», intervento previsto nel Contratto di programma 2016-2020 di ANAS S.p.a., finanziato per 100.000.000,00 euro da Fondo unico ANAS, di non immediata cantierabilità - per l'importo di 96.000.000,00 euro.

1.5. ANAS S.p.a. deve comunicare tempestivamente alla competente soprintendenza il nominativo della ditta incaricata alla esecuzione del Piano di indagini archeologiche, la comunicazione della data di inizio attività e gli esiti delle indagini archeologiche.

1.6. ANAS S.p.a. deve rispettare le condizioni ambientali dettate con il parere della Commissione VIA n. 3281/2020 anche al fine della verifica della loro osservanza e della corretta realizzazione.

2. Convenzione.

2.1. La convenzione fra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANAS S.p.a. e Autostrade per l'Italia S.p.a. per il trasferimento ad Autostrade per l'Italia S.p.a. della gestione del tratto di strada tra la nuova barriera di esazione e l'innesto con l'autostrada A26, non dovrà comportare ulteriori maggiori oneri a carico dell'intervento in oggetto.

3. Disposizioni finali.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto in esame.

3.2. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dare seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero competente di esprimere le proprie valutazioni e di proporre, se del caso, misure alternative.

3.3. La società ANAS S.p.a. si adopererà per l'accelerazione delle procedure, anche in fase realizzativa, e ad una pronta revisione dei prezzi nel caso in cui gli stessi dovessero registrare, in tempi utili, significative riduzioni nei nuovi ulteriori prezziari rispetto al prezziario ANAS rev. 2.0 del 2022.

3.4. In ogni caso ANAS S.p.a., con apposite comunicazioni, terrà informati tempestivamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulle variazioni dei costi in corso di esecuzione in caso di un maggiore o minore fabbisogno, anche derivante dall'adeguamento dei costi dei materiali.

3.5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà, altresì, a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003, richiamata in premessa.

3.6. Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura tempestivamente il caricamento dei dati ai fini del monitoraggio ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, aggiornando e garantendo l'omogeneità dei dati presenti nel sistema CUPweb, nella Banca dati e nel sistema MOP, in particolare per l'aggiornamento delle fonti di finanziamento.

3.7. Ai sensi della delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

3.8. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, richiamata in premessa, il CUP assegnato all'intervento in esame dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

Roma, 8 febbraio 2023

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 407

23A02323

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DECRETO 14 aprile 2023.

Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 17, 20, 21, 22 e 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;

Visto l'art 8, comma 5 della legge n. 130 2022, come modificato dall'art. 40, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 13 del 2023;

Visto il «Regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria», approvato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 527/2023 del 12 aprile 2023, in particolare l'art. 2, comma 1, concernente le modalità di indizione delle elezioni mediante provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che devono comunque aver luogo in giorno festivo;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina di sette giudici tributari e quattro magistrati tributari provenienti dalle diverse magistrature quali componenti il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, secondo le modalità di cui al regolamento richiamato in premessa.

Art. 2.

Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 28 maggio 2023.

Roma, 14 aprile 2023

Il Presidente: LEONE

23A02335

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sertralina cloridrato, «Sertralina Pensa».

Estratto determina AAM/PPA n. 220/2023 del 22 marzo 2023

È autorizzata la seguente variazione: B.1.z.

Aggiornamento sostanziale del ASMF della sostanza attiva sertralina cloridrato prodotta da Lee Pharma Ltd, dalla versione 3.0 del 20 ottobre 2005 alla versione 9.0 (Ref. LEE/SR/EU/AP-v9.0), per il medicinale «SERTRALINA PENSA» (A.I.C. 045922), nelle seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

(010) «50 mg compressa rivestita con film» 15 compresse in blister PVC/AL;

(022) «50 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

(034) «100 mg compressa rivestita con film» 15 compresse in blister PVC/AL;

(046) «100 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister PVC/AL.
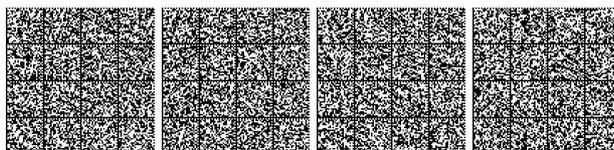
Titolare A.I.C.: Towa Pharmaceutical S.p.a. - via Enrico Tazzoli, 6 - 20154 Milano.

Codice pratica: VN2/2022/30.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina, di cui al presente estratto, ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A02328

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azoto protossido, «Azoto protossido Sol».

Estratto determina AAM/PPA n. 272/2023 del 5 aprile 2023

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.11.b), introduzione del *Risk Management Plan* (RMP), versione 1.0;

adeguamento delle etichette alla versione corrente del QRD *template;*

relativamente al medicinale «AZOTO PROTOSSIDO SOL».

A.I.C. n. 039290010 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciao da 2,25 kg.

A.I.C. n. 039290022 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciao da 3,75 kg.

A.I.C. n. 039290034 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciao da 7,5 kg.

A.I.C. n. 039290046 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciao da 10,5 kg.

A.I.C. n. 039290059 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciao da 20,25 kg.

A.I.C. n. 039290061 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciao da 30 kg.

A.I.C. n. 039290073 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciao da 37,5 kg.

A.I.C. n. 039290085 - «gas medicinale liquefatto» pacco bombola da 9 bombole in acciaio da 30 kg.

Codice pratica: VN2/2022/245.

Titolare A.I.C.: SOL S.p.a (codice fiscale 04127270157), con sede legale e domicilio fiscale in via Borgazzi, 27, 20900, Monza, Italia.

Si approvano le etichette allegate alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate all'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02329

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di ossigeno, «Ossigeno Sol» e «Ossigeno Vivisol».

Estratto determina AAM/PPA n. 277/2023 del 12 aprile 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione, approvata dallo stato membro di riferimento (RMS), relativamente ai medicinali OSSIGENO SOL e OSSIGENO VIVISOL: tipo II, C.I.4) - Modifica degli stampati dei prodotti, per armonizzazione delle informazioni di sicurezza in accordo al CCDS.

Si modificano i paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 45, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3 (per il solo OSSIGENO *SOL)*, 6.6, 7, 8 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto; i paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 del foglio illustrativo. Modifiche minori e di adeguamento al QRD *template*, nella versione corrente.

Medicinale: OSSIGENO SOL.

Confezioni A.I.C. n.:

039132016 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 1 litro;

039132028 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 2 litri;

039132030 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 3 litri;

039132042 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 5 litri;

039132055 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 7 litri;

039132067 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 10 litri;

039132079 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 14 litri;

039132081 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 27 litri;

039132093 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 40 litri;

039132105 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 50 litri;

039132117 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 5 litri;

039132129 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 14 litri;

039132131 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 3 litri;

039132143 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 5 litri;

039132156 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri;

039132168 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri;

039132170 - «200 bar gas medicinale compresso» pacco bombola da 9 bombole in acciaio da 50 litri;

039132182 - «200 bar gas medicinale compresso» pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri;
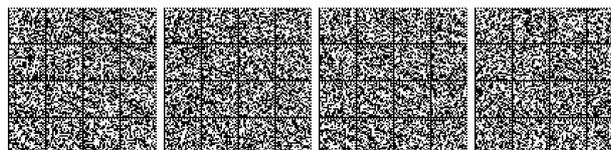
039132194 - «200 bar gas medicinale compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 50 litri;

039132206 - «200 bar gas medicinale compresso» pacco bombola da 20 bombole in acciaio da 50 litri;

039132218 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 1000 litri;

039132220 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 1500 litri;

039132232 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 3000 litri;

039132244 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 5000 litri;

039132257 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 10000 litri;

039132269 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 15000 litri;

039132271 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 20000 litri;

039132283 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 30000 litri;

039132295 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 2 litri;

039132307 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 5 litri;

039132319 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 14 litri;

039132321 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 33 litri;

039132333 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 30 litri;

039132345 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 0,5 litri;

039132358 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 33 litri con valvola riduttrice integrata;

039132360 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 30 litri con valvola riduttrice integrata;

039132372 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 27 litri con valvola riduttrice integrata;

039132384 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 2 litri con valvola riduttrice integrata;

039132396 - «300 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 3 litri con valvola riduttrice;

039132408 - «300 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 5 litri con valvola riduttrice;

039132410 - «300 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 10 litri con valvola riduttrice;

039132422 - «300 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 3 litri con valvola riduttrice;

039132434 - «300 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 5 litri con valvola riduttrice;

039132446 - «300 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 10 litri con valvola riduttrice.

Medicinale: OSSIGENO VIVISOL.

Confezioni A.I.C. n.:

039058019 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 10 litri;

039058021 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 20 litri;

039058033 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 29 litri;

039058045 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 31 litri;

039058058 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 38 litri;

039058060 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 41 litri;

039058072 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 46 litri;

039058084 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola da 5 litri;

039058096 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola da 5 litri con valvola riduttrice;

039058108 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola da 7 litri;

039058110 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola da 7 litri con valvola riduttrice ;

039058122 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola da 10 litri;

039058134 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola da 14 litri;

039058146 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola da 14 litri con valvola riduttrice;

039058159 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola da 27 litri;

039058161 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola da 27 litri con valvola riduttrice;

039058173 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola da 30 litri.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolari A.I.C.:

Sol S.p.a., codice fiscale 04127270157, con sede legale e domicilio fiscale in via Borgazzi, 27, 20900 Monza, Italia;

Vivisol S.r.l., codice fiscale 05903120631, con sede legale e domicilio fiscale in via Borgazzi, 27, 20900 Monza, Italia.

Numero procedura: BE/H/xxxx/WS/38.

Codice pratica: VC2/2018/348.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02342

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bosentan monoidrato, «Bosentan Doc Generici».

Estratto determina AAM/PPA n. 281/2023 del 12 aprile 2023

Trasferimento di titolaritá: MC1/2022/1201.

Cambio nome: C1B/2022/2748.

Numero procedura europea: NL/H/3407/001-002/IB/009/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Doc Generici S.r.l., codice fiscale 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121 Milano, Italia.

Medicinale: BOSENTAN DOC GENERICI.

Confezioni:

A.I.C. n. 044094011 - «62,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 044094023 - «125 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al,

alla società ABDI Farma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Donnersbergstraße 4, 64646 Heppenheim, Germania, con variazione della denominazione del medicinale in: «Bosentan ABDI».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02343

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivaroxaban Alter».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 82 dell'11 aprile 2023

Procedura europea n. PT/H/2699/001-003/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RIVAROXABAN ALTER, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Egadi, 7 - CAP 20144 Italia (IT).

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050009012 (in base 10) 1HQ4XN (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050009024 (in base 10) 1HQ4Y0 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050009036 (in base 10) 1HQ4YD (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050009048 (in base 10) 1HQ4YS (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050009051 (in base 10) 1HQ4YV (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050009063 (in base 10) 1HQ4Z7 (in base 32).

Principio attivo: rivaroxaban.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Atlantic Pharma - Produções Farmacêuticas, S.A. - Rua da Tapada Grande, n. 2, Abrunheira, 2710-089 Sintra, Portogallo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate con il dosaggio da 10 mg, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Per tutte le confezioni sopra indicate con il dosaggio da 15 mg e 20 mg, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Per tutte le confezioni sopra indicate con il dosaggio da 15 mg e 20 mg, in analogia e secondo le modalità relative ai criteri di prescrivibilità previste dalla nota AIFA 97 per l'indicazione «prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio», è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
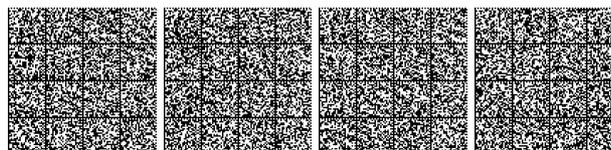
Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire il materiale educazionale comprendente la guida per il medico prescrittore (*prescriber guide*), la scheda di allerta per il paziente (*Patient Alert Card*), i cui contenuti e formati sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6 e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione: l'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 30 marzo 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02344

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie di marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione; pertanto la Camera di commercio di Napoli ha revocato, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 251/1999, con determinazione dirigenziale n. 142 del 6 aprile 2023, i marchi assegnati alle imprese inadempienti, disponendo l'annullo degli stessi nonché la cancellazione delle imprese dal Registro degli assegnatari.

Le imprese sottoelencate, avvisate con lettera raccomandata o con pec, hanno provveduto a riconsegnare i punzoni in dotazione ovvero non li hanno consegnati tutti o in parte per smarrimento degli stessi; pertanto si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni non consegnati e/o smarriti, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

Marchio	R.E.A.	Denominazione	Indirizzo	Comune	Numero punzoni non consegnati
1245 NA	627570	Hauber Pasquale	Vico Azzimatori 15	Napoli	1
1286 NA	850818	P. Gold S.r.l.	Via P.M. Vergara 132	Frattamaggiore	1
1320 NA	950801	Sesto Continente di Cataldo Roberta	Corso Avezzana 57	Torre del Greco	0

23A02337
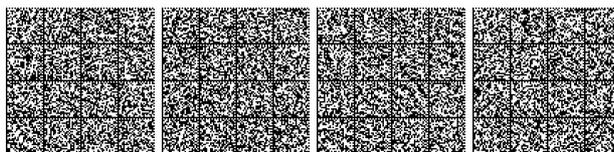
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo 2022 - 15 giugno 2022, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (tabella n. 1), nonchè atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (tabella n. 2).

I testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 giugno 2022 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione sono consultabili nella banca dati *on-line* del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale «ATRIO» (https://atrio.esteri.it/). L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo nella lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione entrati in vigore per l'Italia nel medesimo periodo, i cui testi sono già stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi) e sono altresì consultabili nella banca dati «ATRIO».

TAB. 1 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 MARZO 2022 AL 15 GIUGNO 2022, NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

OGGETTO	IN VIGORE
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI GERUSALERNME DI RODI E DI MALTA IN MATERIA DI ASSISTENZA NELLE ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE *[ad integrazione delle tabelle del periodo di riferimento]*	20/01/2021
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ACCADEMICI, FATTO A CHIŞINĂU IL 23 FEBBRAIO 2022	24/03/2022
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UNA SOVVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "PROGETTO DI SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO PROFESSIONALE DI GIOVANI E DONNE FORMATI (PAIJEF)" (AID 12481), FATTO A DAKAR IL 24 MARZO 2022	24/03/2022
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UNA SOVVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA "FAIRE L'ECOLE PLUS"- FAVORISER L'INCLUSION ET LA REUSSITE A L'ECOLE - PLUS" (AID 12388), FATTO A DAKAR IL 24 MARZO 2022	24/03/2022
ACCORDO, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, EMENDATIVO DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA AI FINI DELLA CONVERSIONE DEL 17 MARZO 2021, FATTO A ROMA IL 19 OTTOBRE E IL 13 DICEMBRE 2021	01/04/2022
ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA PER L'EMENDAMENTO DELL'ACCORDO ESECUTIVO RELATIVO AL PROGRAMMA "SVILUPPO INCLUSIVO E SOSTENIBILE DELLE FILIERE AGRICOLE IN OROMIA E NELLE SNNPR" (AID 11400), FATTO AD ADDIS ABEBA IL 22 GIUGNO 2018	05/04/2022
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO PLURINAZIONALE DELLA BOLIVIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FINANZIATO TRAMITE UN CREDITO D'AIUTO DENOMINATO "PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL TURISMO CULTURALE TRA DIPARTIMENTI DI COCHABAMBA E POTOSI" (AID 10886), FATTO A LA PAZ IL 15 MAGGIO 2019	28/04/2022
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DELL'ETIOPIA RELATIVO AL PROGRAMMA "ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI SORVEGLIANZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI IN ETIOPIA" (AID 12545), FATTO A ADDIS ABEBA, IL 28 APRILE 2022	28/04/2022

ACCORDO DI HANDOVER TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA REGIONE EMILIA LA ROMAGNA, DA UN LATO, E IL CENTRO EUROPEO PER LE PREVISIONI PER LE PREVISIONI METEREOLOGICHE A MEDIO TERMINE, D'ALTRO, IN MERITO ALLA SEDE DELL'ECMWF SITUATA IN ITALIA - PHASE 2, FATTO A BOLOGNA IL 29 APRILE 2022	29/04/2022
ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR, FATTO A ROMA IL 25 OTTOBRE 2021	13/05/2022
ACCORDO DI PRESTITO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA "MALINDI INTEGRATED SOCIAL AND HEALTH DEVELOPMENT PROGRAMME – PHASE II (MISHDP II)" (AID 11685), FATTO A NAIROBI IL 26 GENNAIO 2022	30/05/2022
ACCORDO BILATERALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN SUL TRATTAMENTO DEL SERVIZIO DEL DEBITO, FATTO A ISLAMABAD IL 1° GIUGNO 2022	01/06/2022
ACCORDO TRAMITE SCAMBIO DI NOTE TRA ITALIA E BURKINA FASO PER LA DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE DELLA DIFESA (MIRANTE A REGOLAMENTARE LA PRESENZA DEL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO NELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO MILITARE DELLO STATUS OF FORCE AGREEMENT (SOFA)), FATTO A OUAGADOUGOU IL 14 FEBBRAIO 2022 E 7 GIUGNO 2022	07/06/2022
ACCORDO ESECUTIVO DELL'INIZIATIVA "SOSTEGNO ALL'OPERAZIONALIZZAZIONE E SOSTENIBILITA' DI QUATTRO PARCHI AGROINDUSTRALI INTEGRATI IN ETIOPIA" (AID 12259), FATTO A ADDIS ABEBA IL 13 GIUGNO 2022	13/06/2022
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA PALESTINA RELATIVO AL PROGETTO "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI CHIRURGIA E PEDIATRIA ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE DI HALHOUL (AID 12492), FATTO A RAMALLAH IL 14 GIUGNO 2022	14/06/2022
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA PALESTINA RELATIVO AL PROGETTO "CONSERVATION AND MANAGEMENT OF TELL ES-SULTAN (ANCIENT JERICHO) (AID 12464), FATTO A RAMALLAH IL 14 GIUGNO 2022	14/06/2022
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA PALESTINA RELATIVO AL PROGETTO "SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA DEL 2021" (AID 12543), FATTO A RAMALLAH IL 14 GIUGNO 2022	14/06/2022
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA PALESTINA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "AYADI: FACILITARE L'ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO PER I GIOVANI ATTRAVERSO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE" (AID 12438), FATTO A RAMALLAH IL 14 GIUGNO 2022	14/06/2022

TAB. 2 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 MARZO 2022 AL 15 GIUGNO 2022, SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA	
TITOLO, LUOGO E DATA FIRMA	**DATA ENTRATA IN VIGORE**
ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI TRASPORTI MARITTIMI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, FATTO AD ALGERI IL 14 NOVEMBRE 2012 [ad integrazione delle tabelle del periodo di riferimento]	*02/03/2018 Comunicato in G.U. Serie Generale n.30 del 06-02-2023*
TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR, FATTO A QUITO IL 25 NOVEMBRE 2015 [ad integrazione delle tabelle del periodo di riferimento]	*12/06/2020 Comunicato in G.U. Serie Generale n.14 del 18-01-2023*
ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA PER LA MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE FATTA A ROMA IL 19 MARZO 1986, FATTO A ROMA IL 10 E IL 24 APRILE 2017 [ad integrazione delle tabelle del periodo di riferimento]	*28/01/2022 Comunicato in G.U. Serie Generale n.174 del 27-07-2022*
STATUTO DEL FORUM DEL GAS DEL MEDITERRANEO ORIENTALE, FATTO A IL CAIRO IL 22 SETTEMBRE 2020 [ad integrazione delle tabelle del periodo di riferimento]	*07/03/2022 Comunicato in G.U. Serie Generale n.174 del 27-07-2022*
ACCORDO NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE MILITARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO, FATTO A TAORMINA IL 10 FEBBRAIO 2006	25/03/2022 Comunicato in G.U. Serie Generale n.106 del 07-05-2022
CONVENZIONE SULLE INFRAZIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI (STCE 221), FATTA A NICOSIA IL 19 MAGGIO 2017	01/04/2022 Comunicato in G.U. Serie Generale n.30 del 06-02-2023
ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA, DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO, FATTA A ROMA IL 12 FEBBRAIO 1971, FATTO A RABAT IL 1° APRILE 2014	25/04/2022 Comunicato in G.U. n. Serie Generale n.106 del 07-05-2022
PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E GLI STATI UNITI D'AMERICA, DALL'ALTRA, FATTO IN LUSSEMBURGO IL 24 GIUGNO 2010	05/05/2022 Comunicato in G.U. Serie Generale n.35 del 11-02-2023

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO, FATTO A MAPUTO L'11 LUGLIO 2007	09/05/2022 Comunicato in G.U. Serie Generale n.140 del 17-06-2022
ACCORDO QUADRO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA COLLABORAZIONE NEGLI USI PACIFICI DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO, FATTO A BUENOS AIRES IL 27 FEBBRAIO 2019	25/05/2022 Comunicato in G.U. Serie Generale n.140 del 17-06-2022
CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA (RIVISTA) [n.220], FATTA A ROTTERDAM IL 30 GENNAIO 2017	01/06/2022 Comunicato in G.U. Serie Generale n.73 del 28-03-2022
TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO IL 1 MARZO 2019	09/06/2022 Comunicato in G.U. Serie Generale n.174 del 27-07-2022
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE (EMBL) A MONTEROTONDO, FATTO A HEILDERBERG IL 15 APRILE E A ROMA IL 4 MAGGIO 2021	15/06/2022 Comunicato in G.U. Serie Generale n.30 del 06-02-2023

23A02336

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» registrata con regolamento (UE) n. 2022/1416 della Commissione del 16 agosto 2022.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Comitato promotore Finocchio di Isola di Capo Rizzuto con sede in C.da Bonnace, 88841 Isola di Capo Rizzuto (KR), soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo e dai riscontri effettuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Calabria, è risultato che la richiesta presentata dal Comitato promotore Finocchio di Isola di Capo Rizzuto soddisfi tale condizione.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste acquisito il parere positivo delle Regione Calabria, competente per territorio, circa la richiesta di modifica, e a seguito della riunione di pubblico accertamento prevista all'art. 8 del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013 tenutasi a Catanzaro in data 29 marzo 2023, ritiene di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della I.G.P «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma – pec saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.
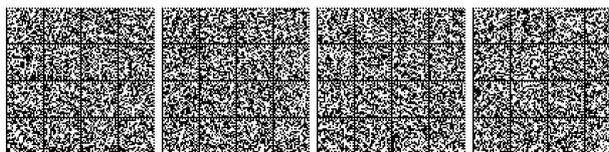
ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «FINOCCHIO DI ISOLA CAPO RIZZUTO»

Art. 1.

Denominazione

La indicazione geografica protetta (IGP) «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», è riservata al finocchio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» designa gli ibridi/varietà della specie *Foeniculum vulgare Mill*, sottospecie *capillaceum*, var. *dulce* o *aziricum* allo stato fresco, ottenuti nella zona delimitata di cui al successivo art. 3.

In base al periodo di produzione, il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» I.G.P. si distingue nelle tipologie precoce e tardiva che presentano le seguenti caratteristiche:

1. «Finocchio di Isola Capo Rizzuto I.G.P.» - tipologie precoci:

a) varietà: «Guttuso», «50-57», «Tiziano», «Michelangelo», Enea F1; Ares F1; Zeus F1; Cartesio; SV5057FM; Ottaviano; Pisano;

b) epoca di raccolta: dalla seconda decade di ottobre a metà marzo;

c) aspetto: grumolo compatto con forma schiacciata ai poli e canne erette;

d) colore: bianco con venature verdi chiare e con ciuffo verde;

e) sapore: tipico, molto dolce, con forte percezione di freschezza al palato e croccante alla masticazione; filamento di facile distacco;

f) odore: caratteristico, con spiccato aroma primario, senza note estranee;

g) calibro: diametro compreso tra 50 e 150 mm;

h) peso del grumolo lordo tra 200 e 1000 grammi;

2. «Finocchio di Isola Capo Rizzuto I.G.P.» - tipologie tardive:

a) varietà: «Narciso», «Donatello», «Tintoretto», «Tiepolo», «Augusto», «Traiano», «Bramante» e «Preludio»;

a) epoca di raccolta: da inizio marzo a metà giugno;

b) aspetto: grumolo compatto con forma tondeggiante;

c) colore: bianco con estrema brillantezza e venature verdi chiare;

d) sapore: tipico, molto dolce, con forte percezione di freschezza al palato e croccante alla masticazione; filamento di facile distacco;

e) odore: caratteristico, con spiccato aroma primario, senza note estranee;

f) calibro: diametro compreso tra 50 e 150 mm;

g) peso del grumolo lordo tra 200 e 1000 grammi.

Il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» presenta le seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche emerse dagli esiti dei panel test effettuati:

caratteristiche chimico-fisiche:

ceneri (sostanza secca): ≤ 1,2%;

grado rifrattometrico: ≥ 6,0° Brix;

zuccheri totali: ≥ 2%.

È ammessa la commercializzazione del prodotto tipo «a mozzarella», lasciando la sola parte edule, ovvero senza «canne».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Botricello e Belcastro nella Provincia di Catanzaro e di Mesoraca, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Crotone, Rocca di Neto e Strongoli nella Provincia di Crotone.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi ottenuti e ceduti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo di cui al successivo art. 7, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

Metodo di ottenimento

La tecnica colturale utilizzata prevede i seguenti interventi sia per le tipologie precoci che per quelle tardive, ove non diversamente precisato:

A - Impianto della coltura.

La coltivazione si effettua in rotazione con un anno di riposo:

a) per semina diretta in campo a partire dalla prima decade di luglio fino a metà settembre, anche con seme autoriprodotto, per non più di un ciclo produttivo, dalla stessa azienda agricola produttrice;

b) con trapianto di piantine da vivaio, eventualmente anche su telo pacciamante, nel periodo compreso tra la prima metà di agosto e la prima metà di gennaio con una densità di piante per ettaro che varia tra 65.000 - 90.000 unità;

B - L'irrigazione, commisurata all'andamento climatico e alla domanda evapotraspirativa, viene effettuata, in funzione delle caratteristiche dei terreni, con irrigatori a bassa e media portata e/o con impianti a goccia (manichette).

C - Raccolta

L'epoca di raccolta parte dalla seconda decade di ottobre e fino a metà marzo per le tipologie «precoci» e da inizio marzo sino alla metà di giugno per quelle «tardive», e non prima comunque di quando il grumolo abbia raggiunto un peso lordo comprensivo delle parti verdi aeree di almeno 200 grammi. La raccolta viene effettuata a mano, con produzione massima in campo di 60 T per ettaro.

D - Operazioni post-raccolta.

Il prodotto raccolto è sottoposto alle seguenti fasi:

1) capitozzamento della parte verde aerea; 2) trasporto entro 24 ore al centro di lavorazione; 3) refrigerazione a 5°C ± 1; 4) mondatura ed eliminazione scarti; 5) lavaggio con acqua potabile a temperatura ambiente; 6) calibratura.

Le operazioni di cui alle fasi da 1 a 6 sopra riportate devono essere eseguite in un centro di lavorazione situato all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Successivamente alle operazioni di prima lavorazione effettuate tra il campo ed il centro di lavorazione, l'IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» può essere confezionato, anche sottoponendolo a lavorazioni di quarta gamma. Le lavorazioni di quarta gamma e le operazioni di confezionamento possono essere effettuate anche in siti produttivi situati fuori dalla zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La richiesta di riconoscimento del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» si basa sul legame esistente tra la qualità del prodotto dovuta alla zona geografica e sulla sua reputazione.

La reputazione di cui gode oggi il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è il risultato di una dalla sinergia tra un insieme di fattori agronomici e climatici che si riscontrano nella zona di produzione che la rendono particolarmente vocata alla produzione di quest'ortaggio.

Nello specifico si segnalano le condizioni climatiche particolarmente miti durante il periodo invernale - primaverile; il terreno franco-sabbioso con presenza di una falda molto superficiale consente di creare uno stress idrico controllato nella pianta in grado di favorire una crescita piuttosto contenuta della pianta e un basso contenuto di sostanza secca, da cui derivano la croccantezza e la succulenza.

Inoltre, il terreno, essendo sciolto, non oppone alcuna resistenza allo sviluppo dei grumoli e di conseguenza il prodotto si presenta morfologicamente perfetto nelle diverse espressioni varietali, senza presentare difetti di forma.

Le caratteristiche del terreno permettono la produzione di finocchi con una scarsa percentuale di grumoli con «allungamento del collo», in quanto la tecnica colturale praticata prevede il trapianto ad una profondità tale da favorire il completo imbianchimento del prodotto. Caratteristica, quest'ultima, favorita anche dalla leggerezza del terreno.

A supporto dello stretto legame tra la vocazione del territorio e la denominazione «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è interessante citare un'usanza abbastanza diffusa nella zona, per la quale si era soliti denominare i terreni ed i fondi con toponimi conosciuti nel territorio. Tali denominazioni quasi sempre servivano per classificare i prodotti che da essi derivavano e ciò anche in base alla fortuna che tale prodotto incontrava sui mercati dell'epoca. Sulla base di tale usanza i terreni litoranei della fascia jonica a sud di Capo Rizzuto, passando per Capo Colonna (Crotone) fino al litorale di Strongoli Marina a nord, venivano individuati proprio come «terreni per finocchi di Isola».

Tracce di commercializzazione del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» risalgono agli inizi del Novecento, ma è a partire dalla metà del secolo scorso che è diventata una presenza importante nei mercati ortofrutticoli italiani, principalmente nel periodo che va da novembre a maggio.

Quanto testè affermato è supportato e confermato dalle manifestazioni religiose, eno-gastronomiche e sagre locali che, ormai da svariati anni a questa parte, si tengono nella centrale Piazza del Popolo dell'abitato di Isola di Capo Rizzuto.

In occasione della festa patronale in onore della «Madonna Greca», patrona di Isola Capo Rizzuto, già fin dal 1990 si svolge la Festa degli agricoltori, dove si evidenzia fin da allora l'attenzione verso questo prodotto del territorio «forte nella produzione del "Finocchio di Isola Capo Rizzuto"».

Appuntamento fisso annuale è ormai diventata tra fine aprile ed inizio di maggio la «Sagra del Finocchio di Isola Capo Rizzuto», ripresa ed avviata anche con l'interesse dei mass media nazionali, come l'edizione del 28 aprile 2018 (evidenziata nella trasmissione televisiva «Ricette all'italiana» di Rete 4), e quella dell'11 maggio 2019 nella quale si è volutamente usato il termine «Finocchio d'Oro» inteso come «il tesoro di Isola di Capo Rizzuto» (11 maggio 2019, Palazzo Vescovile, Isola di Capo Rizzuto).

Ulteriore conferma ad avvalorare la reputazione ultratrentennale del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» proviene dalla manifestazione «Fresco di Legalità» organizzata nel 2009, in cui è stato scelto proprio questo prodotto come simbolo coltivato e raccolto sulle terre liberate dalla 'ndrangheta nel Comune di Isola Capo Rizzuto; Manifestazione organizzata dalla Associazione Libera Terra di Don Ciotti, unitamente con la Prefettura di Crotone, la Diocesi di Crotone - Santa Severina, e con il contributo della Confederazione italiana agricoltori, del Copagri, di Acli Terra, della Confagricoltura e della Coldiretti.

Si segnalano anche le sagre «Ortomercato» del 1° maggio del 1991 e del 1992 di promozione di prodotti locali svolte nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, nelle quali ha avuto luogo l'esposizione e la vendita del Finocchio Isola Capo Rizzuto.

Un ulteriore segnale indicativo della reputazione di tale prodotto perviene dal fatto che al «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» venisse riservata una quotazione e un mercato, anche all'ingrosso, più alto rispetto al finocchio generico: alcune fatture di vendita, risalenti al 1983 e 1984, e confermate anche da vendite più recenti, in cui sui mercati all'ingrosso al prodotto «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» viene riservata una quotazione maggiore di circa il 20-25% rispetto agli altri.

Si ritiene che a giustificare la reputazione del Finocchio Isola di Capo Rizzuto siano caratteristiche di tipo gustativo ed organolettico, al riguardo è stato svolto uno studio, finalizzato a caratterizzare le componenti organolettico-sensoriali, del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» giudicato dagli esperti panel come un finocchio dal «sapore, tipico molto dolce, con forte percezione di freschezza al palato, croccante alla masticazione dolce».

Tali caratteristiche organolettiche sono citate anche nella rivista bisettimanale «Il Crotonese» del 6 marzo 2020, dove viene riportato un intervento di Franco Laratta nel quale si legge che i Finocchi di Isola Capo Rizzuto colpiscono per l'aroma persistente e per quel sapore indimenticabile e che il profumo dei campi di Finocchio di Isola di Capo Rizzuto caratterizza il paesaggio rendendolo unico e suggestivo.

Il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» ha continuato a preservare una sua fetta di mercato, sostenuta dalla forte reputazione del suo nome e dalla sua storia. Ingrediente base di molte ricette tradizionali dell'areale il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è ben conosciuto tra gli chef e gli esperti di gastronomia per la peculiarità del suo sapore, la diversità di applicazione culinaria (fresca, al forno, dolciaria, come conserva alimentare, ecc.).

Ricette elaborate, indicando espressamente tra gli ingredienti «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», sono disponibili sui blog di cucina più frequentati del web, come www.prodottitipici.com così come nei food blogger www.ricette10minuti.it/vellutatafinocchiodiisolacaporizzuto e quella di «A casa tua in tour» del 2017 di Anna Aloi relativa alla «Zuppa speziata di cannellini e finocchi di Isola Capo Rizzuto»; ed ancora troviamo evidenziate ricette di chef stellati (Giuseppe Romano, Antonio Biafora, Nino Rossi, Abbruzzino Antonio) che hanno scelto il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» tra le materie prime per alcune loro preparazioni, tra cui spiccano, rispettivamente, ad esempio, le ricette «Rognone, finocchio di Isola Capo Rizzuto e anice stellato», «Animella, acciughe e Finocchio di Isola Capo Rizzuto», ed altre ancora, reperibili sulla rete internet ed inserite anche sul sito www.finocchiodiisolacaporizzuto.it/ricette Attenzione anche evidenziata da svariati riferimenti reperiti in alcune riviste e/o pubblicazioni (Stralcio Guide enogastronomiche della Rivista «Touring Club Italiano» del 28 novembre 2006, del Dipartimento turismo Regione Calabria «A tavola tra Storia e Leggenda») e, ancora, in noti programmi televisivi come «L'ingrediente perfetto» de La7.

La reputazione del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è confermata dalla presenza nei circuiti di vendita come la grande distribuzione (es. LIDL, Esselunga COOP e altri). I volantini per la pubblicità dei prodotti in promozione o inseriti in «percorsi qualità» legati ai sapori del territorio indicano sempre il nome «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» per distinguerlo dal prodotto comune.

La reputazione del nome «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è confermata sul web da oltre 2000 risultati ottenuti attraverso i motori di ricerca più utilizzati presenti sul web.

Il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è iscritto anche già dal 2001 nell'elenco, istituito presso il MIPAAF, dei Prodotti agroalimentari tradizionali (P.A.T.) della Regione Calabria.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del regolamento UE n. 1151/2012.

L'organismo di controllo individuato è: 3A-Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l., con sede in Fraz. Pantalla - 06059 Todi (PG), telefono 075/8957201 - fax 075/8957257 - e-mail certificazione@parco3a.org - web www.parco3a.org

Art. 8.

Etichettatura

Per l'immissione al consumo il confezionamento del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» deve essere effettuato:

per il fresco: in vaschette, in cassette di plastica e/o legno, in cartone, in polipropilene, in «*flow- pack*» o ogni altro materiale considerato idoneo, per tale uso, secondo i termini di legge. Tutte le confezioni devono essere sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa. È consentita l'apposizione del logo di cui al presente art. 8 sul singolo finocchio con etichetta adesiva ad uso alimentare.

Nel caso di prodotto destinato all'industria di trasformazione: l'IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» potrà essere commercializzata anche utilizzando adeguati contenitori (*bins*); in tal caso su ciascun contenitore dovrà essere apposta, oltre alle diciture di seguito descritte e al simbolo europeo della IGP una copertura sigillante tale da impedire che il contenuto possa essere manomesso.

Per la IV gamma: sono ammesse confezioni con materiale idoneo secondo le vigenti normative di riferimento. Le confezioni oltre al simbolo grafico europeo della IGP e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, devono riportare la dicitura «IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto» accompagnata dal logo della denominazione di seguito riportato in Figura 1 nelle versioni a colori, in bianco e nero positivo e in bianco e nero negativo.

Figura 1

Figura 1

FINOCCHIO DI ISOLA CAPO RIZZUTO
IGP

FINOCCHIO DI ISOLA CAPO RIZZUTO
IGP

FINOCCHIO DI ISOLA CAPO RIZZUTO
IGP

Versione a colori	Versione in bianco e nero positivo	Versione in bianco e nero negativo

Il segno distintivo della IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», versione a colori, è formato da una sagoma esterna tonda di colore verde sfumato (C100 M40 Y70 K66) che racchiude la scritta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» composta da originali caratteri stampatello maiuscolo di colore bianco su fondo arancio chiaro sfumato (C0 M40 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0) disposta in alto in semicerchio al di sotto della quale compare una linea a semicerchio di colore giallo (C0 M0 Y100 K0) che racchiude uno sfondo di colore arancio scuro sfumato (C0 M70 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0). Al di sotto del finocchio separati da una linea bianca compaiono sulla sinistra un disegno grafico stilizzato che simboleggia un sole di colore arancio chiaro sfumato (C0 M40 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0) su sfondo celestecielo colore (C90 M15 Y0 K0 / C0 M0 Y0 K0) e sulla destra sotto il finocchio compare un disegno grafico stilizzato che simboleggia il Castello di Isola di Capo Rizzuto di colore arancio chiaro sfumato (C0 M40 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0) su sfondo celeste cielo colore (C90 M15 Y0 K0 / C0 M0 Y0 K0) al di sotto del sole e del castello compare un'onda colore (C100 M91 Y34 k30) ed al centro la scritta «IGP» composta da originali caratteri stampatello maiuscolo di colore bianco su sfondo mare blu sfumato (C100 M0 Y0 K0 / C100 M80 Y0 K40). Quanto sopra a simboleggiare un connubio di sinergie tra sole, cielo, terra e mare da cui sorge il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» attraverso la storia del Castello Aragonese di unica bellezza che sempre domina circondato dal Mar Jonio

Sulle confezioni devono essere inoltre riportati tutti gli elementi idonei ad individuare nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del confezionatore.

É consentito riportare eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non inducenti a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

23A02330

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifica del decreto 23 marzo 2023, relativo alla nomina dei membri facenti parte della componente governativa del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Si dà comunicazione che all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, con il quale sono nominati i membri facenti parte della componente governativa del Consiglio generale degli italiani all'estero - CGIE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2023, il nome di battesimo del dott. Angelo Pagliara, componente designato dalla UIM - Unione italiani nel Mondo, deve ritenersi Angelo anziché Antonio.

23A02338

REGIONE PIEMONTE

Individuazione delle aree nelle quali la stima della percentuale di edifici situati al piano terra che superano i 300 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon, è superiore al 15% (c.d. «aree prioritarie»).

Elenco dei comuni piemontesi individuati, con deliberazione della giunta regionale del Piemonte n. 61 - 6054 del 25 novembre 2022 (pubblicata nel BUR n. 2 del 12 gennaio 2023), come «aree prioritarie» ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto legislativo n. 101/2020:

Andorno Micca (BI), Angrogna (TO), Aurano (VCO), Bellinzago Novarese (NO), Bognanco (VCO), Brondello (CN), Brossasco (CN), Buriasco (TO), Campiglia Cervo (BI), Candelo (BI), Cannobbio (VCO), Ceresole Reale (TO), Chiusa di Pesio (CN), Druogno (VCO), Entracque (CN), Gaglianico (BI), Gaiola (CN), Gifflenga (BI), Macugnaga (CN), Melle (CN), Moiola (CN), Noasca (TO), Oleggio Castello (NO), Pagno (CN), Perosa Argentina (TO), Peveragno (CN), Quargnento (AL), Re (VCO) Roccavione (CN), Rosazza (BI), Roure (TO), Santa Maria Maggiore (VCO), Traversella (TO), Venasca (CN), Vigliano Biellese (BI), Villar Pellice (TO), Vinadio (CN).

23A02331

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/A.I.C. n. 73 del 21 marzo 2023 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di omeprazolo "Omeprazolo Zentiva".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 87 del 13 aprile 2023).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 42, prima colonna, sia nel titolo che al secondo rigo del testo, dove è scritto «Omeprazolo Zentiva», deve leggersi: «Omeprazolo Zentiva *Srl*».

23A02350

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-093) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
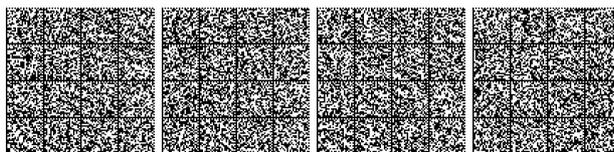
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
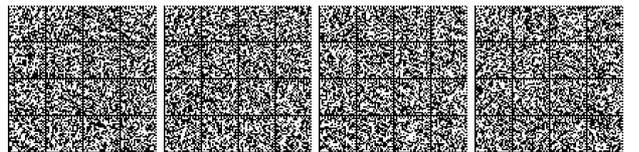
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.